Anno 1871

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia EREDI BOTTA, via del Castellaccio. Nelle Provincie del Regno con *vaglia postale* affrancato diretto alla detta Tipografia e dai principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.
Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

Num. 32

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea. — Le altre inserzioni centesimi 30 per linea o spazio di linea.
Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

UN NUMERO SEPARATO CENT. 20
ARRETRATO CENTESIMI 40

		Anno L.	Sem.	Trim.
Per Firenze	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	42	22	12
Roma e per le Provincie del Regno		46	24	13
Svizzera		58	31	17

Firenze, Mercoledì 1° Febbraio

		Anno L.	Sem.	Trim.
Francia	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	82	48	27
Inghil., Belgio, Austria, Germ.		112	60	35
Id. per il solo giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento		82	44	24

PARTE UFFICIALE

Il Numero 6194 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Sulla proposta del Ministro della Guerra,
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È approvato ed avrà vigore, a partire dal 1° gennaio 1871, l'annesso regolamento speciale per le licenze dei militari dell'esercito, per ordine Nostro firmato dal Ministro della Guerra.

Art. 2. A datare dal 1° gennaio 1871 è abrogato il Nostro decreto in data 29 gennaio 1850, e sono parimente abrogate le successive disposizioni relative alle licenze temporanee dei militari dell'esercito.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 24 dicembre 1870.

VITTORIO EMANUELE.

RICOTTI.

REGOLAMENTO SPECIALE
PER LE LICENZE DELL'ESERCITO.

PARTE I.
Licenze agli uffiziali.

§ 1. — *Distinzione delle licenze.*

1. Le licenze sono di quattro specie:
a) Licenza ordinaria;
b) Licenza straordinaria;
c) Piccola licenza;
d) Licenza per esercitare i diritti politici od amministrativi, ovvero le funzioni inerenti.

2. La concessione delle licenze è sempre soggettata alle esigenze del servizio e della disciplina.

3. Un corpo (*) non può avere contemporaneamente assenti per causa di licenza ordinaria e straordinaria più di un quarto degli uffiziali.

§ 2. — *Licenza ordinaria.*

4. La licenza ordinaria è quella della quale ogni uffiziale può fruire pel tempo fissato dal presente regolamento nel periodo di un biennio.

5. Il primo biennio per le licenze ordinarie da accordarsi in base a questo regolamento, comincia col 1° gennaio 1871.

6. La durata della licenza ordinaria nel biennio è di:
120 giorni per l'uffiziale generale;
100 per l'uffiziale superiore;
80 pel capitano e
60 per l'uffiziale subalterno.

7. L'uffiziale nuovo promosso e quello proveniente dall'aspettativa, se giungono al corpo nel primo semestre del biennio, possono solo ottenere metà della licenza ordinaria fissata pel grado loro. Quelli giunti posteriormente non possono, nel biennio, fruire di alcuna licenza ordinaria

8. L'uffiziale proveniente dagli allievi degli Istituti militari, o dall'aspettativa, non può essere ammesso a fruire della licenza ordinaria nei termini del numero precedente se non dopo compiuto un anno di effettivo servizio nell'arma.

9. L'uffiziale che nel corso del biennio è promosso a grado superiore che comporti una licenza di maggiore durata, se è promosso nel 1° anno del biennio fruisce della intera licenza stabilita per il suo nuovo grado; se promosso nel 2° anno del biennio ha soltanto diritto ai giorni di licenza fissati pel grado che aveva anteriormente alla promozione.

10. L'uffiziale addetto ad un Istituto militare e quello comandato ad un corso qualunque d'istruzione non possono fruire della licenza ordinaria, salvo nel tempo tra la fine d'un corso ed il principio del successivo.

11. Gli uffiziali possono fruire, in una sola volta od in più periodi, della licenza ordinaria stabilita rispettivamente per ogni grado.

Gli uffiziali generali e gli uffiziali superiori possono dividerla in tre periodi. Per gli uffiziali inferiori questa facoltà è limitata a due periodi soltanto.

12. La licenza non fruita in un biennio non può in verun caso andare in aggiunta a quella del biennio successivo.

13. Non è ammesso a fruire di licenza ordinaria l'uffiziale che lascia a desiderare nella condotta o nell'istruzione militare.

14. La licenza ordinaria è concessa:

a) Dal Ministro della Guerra ai comandanti generali di corpo d'esercito, ai presidenti dei Comitati, ai comandanti generali delle divisioni, al comandante generale di stato maggiore, ai generali a disposizione del Ministero della Guerra, ai comandanti degli Istituti militari, e al presidente del Consiglio superiore militare di sanità;

b) Dal primo aiutante di campo di S. M., agli aiutanti di campo ed agli uffiziali d'ordinanza di S. M., e dai primi aiutanti di campo dei RR. Principi, agli aiutanti di campo ed agli uffiziali d'ordinanza dei RR Principi;

c) Dai comandanti generali delle divisioni militari ai comandanti di brigata, ai comandanti territoriali d'artiglieria o del Genio, e ai capi di corpo o di servizio dipendenti;

d) Dai capi di corpo o di servizio ai rispettivi uffiziali.

15. I comandanti generali delle divisioni partecipano volta per volta al comandante generale di corpo d'esercito ed al Ministro della Guerra le licenze concesse ai comandanti di brigata, ai comandanti territoriali di artiglieria o del Genio, ed ai capi di corpo o di servizio dipendenti.

16. I capi di corpo o di servizio dipendenti, dal 15 al 20 di ogni mese, trasmettono, per la via gerarchica, al comandante generale della divisione l'elenco degli uffiziali ammessi a fruire di licenza ordinaria nel mese successivo.

17. I comandanti delle legioni dei RR. carabinieri danno eguale partecipazione al presidente del Comitato dell'arma.

18. Il tempo durante il quale l'uffiziale è ammesso alle terme per infermità non proveniente dal servizio è calcolato in deduzione della licenza ordinaria che gli può competere. Se non ha diritto a licenza ordinaria, egli è considerato, quanto agli assegnamenti, come in licenza straordinaria, a mente del n. 68.

§ 3. — *Licenza straordinaria.*

19. La licenza straordinaria è quella che si concede ad un uffiziale che non può fruire od ha già fruito di quella ordinaria.

Essa è accordata:
1° Per motivi di salute, cioè:
a) Per infermità incontrate in servizio o per ferite riportate in servizio;
b) Per infermità non provenienti dal servizio.
2° Per affari privati.

20. La licenza straordinaria non può eccedere nel biennio i giorni 90, ed è divisibile in periodi.

21. Quando l'uffiziale, dopo aver fruito della durata massima della licenza straordinaria, non può raggiungere il proprio corpo, il comandante del corpo ne riferisce per la via gerarchica al Ministero, al quale spetta, in tal caso, di decidere a seconda delle circostanze.

22. La domanda di licenza straordinaria deve essere sempre fatta in iscritto.

23. La domanda di licenza straordinaria per motivi di salute dev'essere appoggiata ad una dichiarazione del medico militare del corpo o di quell'altro uffiziale sanitario militare o civile che ne fa le veci.

24. La domanda di licenza per infermità incontrate in servizio, o per ferite riportate in servizio, dev'essere inoltre accompagnata da un'attestazione del Consiglio d'amministrazione del corpo o di chi ne fa le veci, la quale attesti le circostanze allegate nella domanda stessa.

25. La licenza straordinaria è concessa dalle autorità stesse che hanno facoltà di accordare la licenza ordinaria.

I comandanti di corpo sono in obbligo di informare il comandante della brigata, e per via di questi il comandante generale della divisione, d'ogni licenza straordinaria che concedono, indicandone il motivo e la durata.

26. È però riservata al Ministero della guerra la facoltà di concederla agli uffiziali che la chieggono per infermità incontrate in servizio o per ferite riportate in servizio. La domanda per tale licenza deve giungere al Ministero per la via gerarchica, avvalorata della dichiarazione e dell'attestazione prescritte dai n. 23 e 24.

§ 4. — *Licenze per l'estero.*

27. L'uffiziale che intende recarsi all'estero in licenza ordinaria o straordinaria, deve chiederne, per la via gerarchica, l'autorizzazione al Ministero della guerra, onde conseguire la necessaria dichiarazione per il rilascio del passaporto.

§ 5. — *Piccola licenza.*

28. La piccola licenza è quella mercè la quale l'uffiziale può allontanarsi per pochi giorni dal suo corpo o servizio.

29. La durata della piccola licenza varia da 1 a 7 giorni.

30. La piccola licenza è accordata dalle medesime autorità che hanno facoltà di concedere la licenza ordinaria, e dagli uffiziali superiori comandanti di distaccamento.

Il comandante del corpo può anche delegare la facoltà di concedere tali licenze ai capitani comandanti di distaccamento.

Il comandante di un distaccamento in altra divisione di quella ove ha sede il comandante del proprio corpo, può ottenere la piccola licenza dal comandante del presidio, o quando egli stesso, è comandante del presidio, dal comandante generale della divisione nella quale si trova. Deve però sempre informare il comandante del proprio corpo della piccola licenza ottenuta.

§ 6. — *Licenze per esercitare i diritti politici o quelli amministrativi, ovvero le funzioni inerenti.*

31. La licenza per esercitare i diritti politici è quella della quale l'uffiziale può fruire nella sua qualità di elettore in occasione dell'elezione politica nel collegio cui è ascritto.

32. La durata di questa licenza è di 12 giorni, non compresi quelli necessari per i viaggi di andata e ritorno.

L'uffiziale dev'essere lasciato partire in modo che possa giungere al collegio elettorale 3 giorni prima di quello stabilito per l'elezione.

33. L'uffiziale che mentre trovasi in licenza, qualunque ne sia la specie, è chiamato ad esercitare i diritti politici, è considerato continuare nella licenza stessa fino alla sua scadenza.

Qualora la licenza gli scada prima del compimento delle operazioni elettorali, egli deve in tempo domandare al proprio comandante di corpo la necessaria proroga.

Il maggior tempo così accordato è considerato come passato in licenza per esercitare i diritti politici.

34. Tale licenza è concessa dall'autorità stessa che accorda la licenza ordinaria, e per ottenerla occorre la presentazione del certificato di inscrizione sulle liste elettorali.

35. L'uffiziale che è di stanza nella città stessa ove ha sede il collegio elettorale nel quale è inscritto, non può ottenere questa licenza, ma solo venire esonerato dai servizi che gli impedirebbero di esercitare le sue funzioni di elettore politico.

36. La licenza per esercitare le funzioni politiche è quella che è accordata all'uffiziale per sedere nel Parlamento Nazionale come deputato o come senatore del Regno.

37. Questa licenza è concessa dal Ministro della Guerra, sempreché non si oppongono importanti motivi di servizio.

38. Siffatta licenza comincia 8 giorni prima dell'apertura del Parlamento, e s'intende ultimata 8 giorni dopo cessate le sedute del Senato o della Camera dei deputati per sospensione, per proroga o per qualsiasi altro motivo.

39. La licenza per esercitare i diritti di elettore amministrativo e per sedere nei Consigli provinciali e comunali è concessa nei modi stessi della ordinaria licenza.

Però la durata di cotesta licenza viene computata in deduzione di quella ordinaria che compete a ciascun uffiziale, a seconda del grado.

40. L'uffiziale che ha già fruito dell'intera licenza ordinaria, cui occorra di assentarsi dal corpo per motivi indicati nel numero precedente, deve chiedere una licenza straordinaria, la quale è da considerarsi, sì per la durata sì per gli assegnamenti, come licenza straordinaria per affari privati.

§ 7. — *Lettera di licenza — Luogo di licenza — Visite — Montura — Disciplina.*

41. I capi di corpo o di servizio partecipano agli uffiziali dipendenti le licenze loro accordate colla lettera a stampa modello n° 1.

42. L'uffiziale non può fruire delle licenze ottenute nel luogo ove ha la sua residenza ordinaria di servizio, salvo vi sia espressamente autorizzato per ragioni private che assolutamente gl'impediscano di prestare servizio.

43. L'uffiziale, deve far conoscere al proprio capo di corpo o di servizio il luogo prescelto per fruire della licenza concessagli e prevenirlo se gli avviene di cambiarlo.

44. L'uffiziale, sia quando parte per recarsi in licenza ordinaria o straordinaria, ovvero in licenza per esercitare funzioni politiche od amministrative, sia quando ne ritorna, deve fare le visite prescritte dal Regolamento di disciplina.

45. Quello che va in piccola licenza o in licenza per esercitare i diritti politici, è dispensato dal far le visite alla partenza; ma al ritorno deve presentarsi ai proprii comandanti di compagnia, battaglione e reggimento all'ora del rapporto, nella tenuta del giorno.

46. L'uffiziale generale e l'uffiziale superiore, che giungono in licenza nella capitale, si devono presentare al Ministro della Guerra nei giorni stabiliti per le udienze.

47. Giungendo in licenza in città ove abbia sede un comandante generale di corpo d'esercito, hanno dovere di presentarsi ad esso, nelle 24 ore dopo l'arrivo, gli uffiziali generali a lui inferiori per grado o per anzianità, e gli uffiziali superiori.

48. L'uffiziale di qualsiasi grado, che arriva in licenza in una città ove siavi comandante generale di divisione, ovvero comandante di presidio, deve, nelle prime 24 ore dopo il suo arrivo, presentarsi a lui per visita di dovere, se di grado inferiore, ovvero notificargli per iscritto il suo arrivo, se di grado pari o superiore.

Uguale presentazione o notificazione è dovuta alla partenza.

49. L'uffiziale che arriva nel luogo per il quale ha chiesto la licenza, deve tosto informare del suo arrivo e del suo domicilio il comandante del distretto militare, indicandogli altresì la durata e la specie della sua licenza.

Se l'uffiziale è in licenza nel capoluogo del distretto ed è inferiore per grado al comandante del distretto, egli è in obbligo di presentarglisi nelle 24 ore successive al suo arrivo. Altrimenti gli manda per lettera la notificazione di cui sovra.

Ogniqualvolta, durante la licenza, egli si voglia allontanare, anche per pochi giorni, dal luogo di residenza prescelto, è tenuto di informarne il comandante del distretto, al quale deve pure notificare poi il giorno della sua partenza per rientrare al corpo.

50. L'uffiziale in licenza può vestire l'abito borghese. Quando veste la divisa deve uniformarsi alle prescrizioni che regolano la montura degli uffiziali della guarnigione.

51. L'autorità superiore del presidio ha facoltà di far rientrare al corpo l'uffiziale che durante la licenza non tenesse la dovuta condotta. In tal caso l'autorità stessa ne dà avviso a quella che ha conceduto la licenza.

§ 8. — *Proroga alla licenza.*

52. L'uffiziale che, finita la licenza concessagli, abbisogna di continuare nella medesima, ne fa domanda al proprio capo di corpo o di servizio per via del comandante militare del distretto ov'è in licenza.

L'uffiziale generale chiede la proroga direttamente a chi gli ha concesso la primitiva licenza.

53. Trattandosi di proroga a licenza ordinaria, il comandante del corpo può ammettere la domanda, se l'uffiziale ha ancora a fruire di altro periodo di licenza ordinaria.

In questo caso i giorni di proroga sono computati come giorni di licenza ordinaria fino al limite massimo fissato alla licenza ordinaria per ogni grado.

Se trattasi invece di proroga a licenza straordinaria oltre 90 giorni, il comandante del corpo trasmette per la via gerarchica domanda al Ministero per le sue decisioni.

54. Le domande di proroghe devono essere fatte abbastanza in tempo per poterne avere la risposta prima dello spirare della licenza.

Se allo scadere della medesima la risposta non è giunta l'uffiziale deve raggiungere senz'altro il corpo, e nessuno può dispensarnelo.

§ 9. — *L'uffiziale che cade ammalato in licenza.*

55. L'uffiziale che, finita la licenza concessagli, non può per causa di malattia raggiungere il proprio corpo, deve: o entrare in uno spedale militare, avvertendone per lettera il proprio comandante di corpo; o far avere a questi una fede medica, la quale dichiari esplicitamente la specie e lo stato di gravità della malattia.

56. L'uffiziale inferiore in licenza, che cade ammalato in città capoluogo di distretto, ne informa per iscritto il comandante di questo. Il comandante del distretto delega un medico militare a visitar l'uffiziale, e quindi manda al comandante del corpo, al quale l'uffiziale appartiene, la fede medica rilasciata dal medico militare.

Se invece l'uffiziale inferiore cade ammalato altrove che nel capoluogo del distretto, egli manda la fede medica, rilasciata dal medico curante e vidimata dal sindaco, al comandante del distretto, il quale la trasmette al comandante del corpo cui l'uffiziale appartiene. Il comandante del distretto può sempre, quando lo giudica opportuno, delegare un medico militare per accertare lo stato di gravità della malattia dell'uffiziale, o procurarsene informazioni per altro mezzo che egli stimi conveniente.

57. Per l'uffiziale generale o per l'uffiziale superiore in licenza che cade ammalato, basta che egli notifichi a chi gli ha concesso la licenza, di essere ammalato, senza che occorra la fede medica. Deve però avvisarne anche il comandante del distretto.

58. Perdurando la malattia, e l'uffiziale non essendo entrato in uno spedale militare, la fede medica di cui al n. 56, o l'avviso di cui al n. 57, devono essere rinnovati di 15 in 15 giorni colle formalità dette sovra.

59. Quando la malattia abbia durato tre mesi dopo scaduta la licenza, il comandante del corpo è in dovere di riferirne per la via gerarchica al Ministero.

60. L'uffiziale in licenza, che cadendo ammalato desidera essere ammesso in uno spedale militare, ne fa domanda per mezzo del comandante del distretto al direttore degli spedali militari della divisione.

61. Durante le giornate di ospedale egli riceve gli assegnamenti fissati per la licenza della quale fruisce, con obbligo di sottostare al pagamento della diaria stabilita per le giornate di cura.

62. Per recarsi all'ospedale, e quando ne esce, non ha diritto nè a mezzi di trasporto, nè ad indennità di via.

63. Per l'uffiziale che, cadendo ammalato al finire del periodo di licenza concessogli, non può rientrare al corpo, il tempo passato in malattia, sia egli entrato in uno spedale militare, o pur no, è computato in deduzione del tempo di licenza ordinaria che ancora gli rimane a fruire nel biennio. Esaurita l'intiera licenza ordinaria che gli può esser concessa, è considerato, quanto agli assegnamenti, come in licenza straordinaria per motivi di salute a norma dei numeri 67 e 68.

§ 10. — *Assegnamenti agli uffiziali in licenza.*

64. L'uffiziale che parte in licenza, o ne ritorna, non ha diritto al trasporto nè per terra, nè per mare, nè all'indennità di via.

65. Però l'uffiziale che è richiamato al corpo per ordini generali o speciali del Ministero della Guerra, o per effetto di disposizioni da esso emanate, ha diritto al rimborso delle spese di viaggio per il ritorno.

In questo caso, cessati i motivi pei quali fu richiamato, l'uffiziale può ottenere di ripartire per fruire della parte non ultimata della licenza, sempreché per altro non esca dal biennio, ed assumendo a suo carico le spese per l'andata e pel ritorno.

66. L'uffiziale in licenza ordinaria ha diritto allo stipendio, ai soprassoldi di carica ed alle razioni di foraggio che gli spettano quando è presente al corpo, esclusa l'indennità di mensa fissata per gli uffiziali in servizio presso istituti militari.

67. L'uffiziale in licenza straordinaria per infermità incontrate in servizio, o per ferite riportate in servizio, è considerato, quanto agli assegnamenti, come in licenza ordinaria.

68. L'uffiziale in licenza straordinaria per infermità non provenienti dal servizio ha diritto soltanto alla metà del proprio stipendio ed alla totalità delle razioni di foraggio.

69. L'uffiziale in licenza straordinaria per affari privati perde tutti i suoi assegnamenti ad eccezione delle razioni di foraggio.

70. L'uffiziale in piccola licenza, od in licenza per esercitare i diritti politici o le funzioni inerenti, conserva tutti i suoi assegnamenti.

71. È fatta facoltà ai comandanti di corpo e ai capi di servizio di far corrispondere all'uffiziale in licenza acconti sulle paghe, ragguagliati allo stipendio dei mesi interi trascorsi in licenza.

72. Nel computo delle giornate di licenza ordinaria e straordinaria degli uffiziali i mesi sono da calcolarsi di giorni 30 caduno.

73. L'uffiziale, che senza giustificato motivo oltrepassa la licenza concessagli, perde il diritto allo stipendio ed ai soprassoldi di carica pel tempo che rimane illegalmente assente, senza pregiudizio delle punizioni disciplinari e delle pene nelle quali può incorrere per un tal fatto.

§ 11. — *Impiegati militari.*

74. Quanto è stabilito dal presente regolamento per gli uffiziali è applicabile a tutti i funzionari ed impiegati dipendenti dal Ministero della Guerra, ad eccezione di quelli appartenenti all'Amministrazione centrale ed al personale per l'Amministrazione della Giustizia militare, per i quali esistono regolamenti speciali circa alle licenze.

PARTE II.
Licenze ai sott'uffiziali, caporali e soldati.

§ 1. — *Distinzione delle licenze.*

75. Le licenze per i sott'uffiziali, caporali e soldati sono di quattro specie:
a) Licenza ordinaria;
b) Licenza straordinaria;
c) Piccola licenza;
d) Licenza per esercitare i diritti politici.

§ 2. — *Licenza ordinaria.*

76. Il solo militare della categoria d'ordinanza è ammesso a fruire della licenza ordinaria, e quando abbia tre anni di servizio.

77. La durata della licenza ordinaria è di 60 giorni per ogni biennio, e può essere fruita o tutta in una sola volta, ovvero metà per ciascun anno del biennio.

78. Non può fruire di licenza ordinaria:
a) Il militare che non ha buona condotta o non ha sufficiente istruzione militare;
b) Il caporale ed il soldato che non giustifichino con certificato del proprio sindaco che avranno mezzi di sussistenza durante la licenza;
c) Il soldato ad una compagnia di disciplina;
d) Il militare che non abbia compiuto un anno di servizio dopo la retrocessione o la sospensione dal grado o dopo il ritorno al corpo dalle compagnie di disciplina, dal carcere o da altro luogo di pena.

79. La licenza ordinaria ai sott'uffiziali, caporali e soldati è concessa dai comandanti di corpo e dai capi di servizio rispettivi.

§ 3. — *Licenze straordinarie.*

80. Il sott'uffiziale, il caporale ed il soldato, qualunque sia il tempo passato sotto le armi, possono ottenere licenza straordinaria per i seguenti motivi:
a) Per grave infermità o per morte di un genitore o della moglie;
b) Per importanti ed urgenti affari privati;
c) Per convalescenza dopo grave o lunga malattia;
d) Per convalescenza in seguito a rassegna di rimando;
e) Per determinazione del Ministro della Guerra.

81. La licenza per i motivi *a*) e *b*) non può eccedere i 60 giorni, quella per il motivo *c*) non può essere maggiore di 90 giorni. In ogni caso la durata della licenza dev'essere tale che la spesa per l'indennità di via e per il trasporto sulle ferrovie e sul mare nell'andata e pel ritorno possa essere compensata dalla ritenuta delle competenze durante la licenza.

La durata delle licenze per il motivo *d*) varia fra 3 mesi ed un anno.

La durata delle licenze *e*) è stabilita dal Ministro della Guerra.

a) e b) — *Licenze per infermità di un genitore o della moglie e per affari privati.*

82. Le licenze per infermità di un genitore o della moglie o per affari privati sono accordate dal capo di corpo o di servizio, che può negarle semprequando la condotta del richiedente od altra considerazione glielo consigli.

83. La domanda di licenza per grave infermità, o per la morte di un genitore o della moglie, dev'essere corredata, se trattasi di grave infermità, da una dichiarazione medica, col *visto* del comandante locale dei RR. carabinieri, dalla quale risulti della natura e della gravità della malattia; e se trattasi di morte, da copia dell'atto di decesso spedito dall'uffiziale dello stato civile.

84. La licenza per importanti ed urgenti affari di famiglia è concessa sulla presentazione di attestazione giudiziaria, dalla quale risulti la necessità e l'urgenza pel militare di recarsi ad attendere ai suoi particolari interessi.

c) — *Licenza per convalescenza dopo grave o lunga malattia.*

85. Al militare, cui all'escire di grave o lunga malattia è dai medici dichiarata necessaria una licenza di convalescenza, la licenza stessa è accordata dal comandante del corpo, se il corpo o il distaccamento al quale il militare appartiene è stanziato nella divisione territoriale ov'è lo spedale nel quale il militare è stato curato, od altrimenti dal direttore degli spedali militari della divisione.

86. Se il corpo o distaccamento è nella stessa città che lo spedale ove il militare è stato curato, questi rientra al corpo o distaccamento, munito di una dichiarazione del medico dirigente lo spedale, e viene quindi inviato in licenza dal corpo stesso.

Se il corpo o distaccamento è invece in altra città della divisione, il direttore degli spedali trasmette al comandante del corpo la dichiarazione del medico direttore, invitandolo a mandare l'opportuno viglietto di licenza, affinchè il militare possa recarsi in licenza direttamente dallo spedale ove è ricoverato. Il comandante del corpo può limitare la durata della licenza proposta, ma non può rifiutarla, salvo per gravi considerazioni, che in tal caso deve riferire per la via gerarchica al comandante generale della divisione per le sue decisioni.

(*) Quanto in questo regolamento è detto per il corpo, si riferisce egualmente agli stabilimenti, istituti, uffizi, ecc.

87. Quando invece il corpo o il distaccamento al quale il militare appartiene è in altra divisione, la licenza di convalescenza è accordata dal direttore degli spedali militari, dietro dichiarazione del medico direttore.

Il direttore degli spedali militari trasmette senza dilazione al comandante del corpo la detta dichiarazione, indicandogli il luogo e la durata della licenza.

88. Il militare curato in uno spedale civile non può ottenere licenza di convalescenza senza prima rientrare al proprio corpo o distaccamento, ovvero passare ad uno spedale militare.

d) — *Licenza per convalescenza in seguito a rassegna di rimando.*

89. La licenza per convalescenza dietro rassegna di rimando è concessa e determinata dal comandante generale della divisione, dietro proposta dell'uffiziale rassegnatore.

90. Il militare che ha ottenuto una licenza dietro rassegna di rimando, deve, alla scadenza della medesima, restituirsi al proprio corpo.

Se però non si sente sufficientemente ristabilito in salute per riprendere servizio, 10 giorni prima del termine della licenza egli si presenta, nel capoluogo di circondario, al comandante del distretto, o, in mancanza di questo, al comandante i Reali carabinieri del circondario, per chiedere di essere sottoposto a nuova rassegna di rimando. Il comandante del distretto o quello dei Reali carabinieri fa visitare il militare da un medico, e quindi, secondo che gli sembri giustificabile, oppur no, una nuova rassegna di rimando, lo invia allo spedale della divisione ovvero al rispettivo corpo, provvedendolo d'indennità di via e del trasporto su ferrovia o sul mare, secondo il caso.

Se il militare è diretto allo spedale, il comandante del distretto deve prevenire il direttore degli spedali della divisione, e il corpo al quale il militare appartiene. Epperò, se il militare si è presentato al comandante dei Reali carabinieri del circondario, questi deve notificarne immantinente il comandante del distretto.

Spetta poi al direttore degli spedali di promuovere dal comandante generale della divisione l'ordine per la rassegna di rimando.

91. Il militare, cui lo stato di salute non permettesse di portarsi al capoluogo di circondario, come è prescritto dal numero precedente, deve far pervenire al proprio comandante di corpo le dichiarazioni indicate al numero 120 per la via del comando del distretto, e ciò finchè sia in grado di adempiere a quanto è stabilito dal numero precedente.

e) — *Licenza straordinaria per determinazione del Ministro della Guerra.*

92. Sempre quando lo crede opportuno, il Ministro della Guerra ordina a tutti i corpi dell'esercito, od a parte di essi, di mandare in licenza straordinaria per un determinato numero di giorni un numero parimente determinato di uomini, e dà all'uopo le occorrenti istruzioni.

§ 4. — *Piccola licenza.*

93. La piccola licenza può essere concessa a qualunque sott'uffiziale, caporale o soldato che abbia buona condotta.

94. La durata della piccola licenza varia da 1 a 7 giorni.

95. Le piccole licenze sono concesse dai comandanti di corpo e dagli uffiziali superiori e capitani comandanti di distaccamenti.

96. I comandanti di corpo possono delegare anche agli uffiziali subalterni, comandanti di distaccamento, l'autorità di concedere la piccola licenza ai proprii dipendenti.

§ 5. — *Licenza per esercitare i diritti politici.*

97. Le disposizioni dei numeri 31 e 35 del presente regolamento sono applicabili ai sott'uffiziali, caporali e soldati che siano elettori politici.

§ 6. — *Licenza straordinaria speciale agli attendenti.*

98. L'uffiziale che si reca in licenza conducendo seco i suoi cavalli, può ottenere dal comandante di corpo di farsi seguire dal proprio attendente.

99. All'attendente è in tal caso concessa una licenza, che può durare quanto quella dell'uffiziale, e che va considerata, quanto agli assegnamenti, come licenza straordinaria.

§ 7. — *Licenza per l'estero.*

100. La licenza di qualsiasi specie per l'estero non può essere concessa che dal Ministero della Guerra, al quale spetta mandare l'autorizzazione per il rilascio del passaporto.

101. Le domande, per licenze all'estero dei sott'uffiziali, caporali e soldati, sono fatte dai comandanti dei corpi direttamente al Ministero della Guerra.

§ 8. — *Biglietto di licenza — Decorrenza della licenza — Presentazioni — Disciplina — Montura.*

102. Al militare che va in licenza è rilasciato un *biglietto di licenza* conforme al modello n. 2, se trattasi di piccola licenza; ed a quello n. 3, se trattasi di licenza ordinaria o straordinaria, o di licenza per esercitare le funzioni politiche.

Tali biglietti sono dati gratuitamente.

103. Al militare diretto in licenza di convalescenza in seguito a rassegna di rimando, invece del biglietto di licenza, è rimesso un foglio di via, sul quale va specificato il motivo della licenza, e va citata la disposizione superiore che ne autorizza la concessione.

104. La licenza decorre dal giorno successivo a quello della data del relativo biglietto. La sua durata è calcolata in giorni effettivi.

Il militare deve rientrare al corpo il giorno nel quale la licenza termina.

105. Non è computato come eccedente alla licenza il ritardo nel ritorno causato da circostanze di forza maggiore, comprovato con dichiarazione di qualche autorità militare o dei Reali carabinieri.

106. Il militare in licenza, giunto nel luogo in cui ha dichiarato voler fruire della medesima, deve presentare il biglietto di licenza o il foglio di via al comando del distretto militare se vi ha sede, ed, in caso diverso, al comandante locale dei Reali carabinieri.

Il comandante del distretto o quello dei Reali carabinieri pone il *visto* al biglietto di licenza e ne prende nota sopra apposito registro.

107. Trattandosi di piccola licenza non eccedente tre giorni, non occorre la presentazione del biglietto di licenza, di cui al numero precedente.

108. Il militare in licenza deve mostrare il biglietto di licenza ad ogni richiesta dei Reali carabinieri.

109. Chi non osserva le prescrizioni dei n. 106 e 108, ed essendo in licenza non tiene buona condotta, incorre in castighi disciplinari.

L'autorità superiore militare del luogo, il comandante del distretto o quello dei Reali carabinieri possono, a mente del regolamento di disciplina, ingiungergli di rientrare immediatamente al proprio corpo, ed anche in casi gravi, farvelo tradurre dai Reali carabinieri.

110. L'autorità militare che deve punire o rinviare al corpo il militare in licenza, è tenuta di informarne il comandante del corpo al quale il militare appartiene, indicandogli i motivi della punizione o del rinvio.

111. Il militare che si reca in licenza porta seco l'intero corredo suo, come pure il cinturino colla sciabola o baionetta.

Trattandosi però di piccola licenza o di licenza per esercitare i diritti politici, egli può lasciare al corpo quelle robe di corredo che non gli possono abbisognare durante la breve sua assenza.

Quegli che va in licenza di convalescenza dietro rassegna di rimando, non porta seco il centurino colla sciabola o baionetta.

112. Riguardo alla montura, il militare in licenza deve attenersi a quanto è espressamente prescritto dal regolamento di disciplina.

113. Il militare che è di ritorno al corpo o distaccamento al termine della licenza, è presentato dal comandante della compagnia al relatore del Consiglio d'amministrazione od al comandante del distaccamento.

§ 9. — *Proroghe alle licenze.*

114. La licenza non può essere prorogata, eccetto il caso che uno dei genitori o la moglie venga a morire negli ultimi 15 giorni della licenza della quale il militare sta fruendo; ed è accordata dal comandante del corpo.

Tale proroga non può eccedere giorni 30.

115. Il militare che si trova nel caso indicato al numero precedente, deve per tempo mandare al proprio comandante di corpo, per mezzo del comando del distretto, la domanda di proroga insieme alla fede di decesso del genitore o della moglie.

116. Se la concessione di proroga non giunge al militare che l'ha domandata prima del tempo che gli è necessario per raggiungere il proprio corpo, il comandante del distretto può concedergli una proroga di 10 giorni, e ne avvisa il comandante del corpo.

117. Salvo il caso di cui al numero precedente, nessuno ha facoltà di sospendere per alcun motivo la partenza pel rispettivo corpo dei militari che hanno ultimato la licenza.

118. Le autorità militari e civili hanno anzi l'obbligo di far tradurre al corpo per mezzo dei RR. carabinieri i militari che eccedono la licenza senza giustificata causa di malattia o di forza maggiore.

§ 10. — *Militare in licenza che cade ammalato.*

119. Il militare che finita la licenza non può, per causa di malattia, raggiungere il suo corpo, deve entrare in uno spedale.

Se trovasi in città o vicino a città ove siavi uno spedale militare, egli vi si presenta per esservi ricevuto.

In caso contrario egli si presenta al sindaco, richiedendolo di provvedere per la sua accettazione in uno spedale civile.

120. Quando la malattia è di tanta gravità da non consentire il trasporto ad uno spedale, il militare deve far pervenire, in modo sicuro, una fede medica al comando del distretto militare, se egli si trova nel capoluogo di distretto o in prossimità; od altrimenti alla stazione dei Reali carabinieri nella cui giurisdizione è il comune.

Nel primo caso il comando del distretto delega un medico a visitare il militare ammalato, per riconoscere la malattia e per accertare se veramente non è possibile trasportarlo allo spedale. Ciò essendo, il medico rilascia una dichiara, che il comandante del distretto manda, munita del suo *visto*, al comandante del corpo al quale il militare appartiene.

Nel secondo caso il comandante della stazione dei carabinieri Reali si accerta della sussistenza della malattia e della sua gravità, e spedisce poscia la fede medica, munita del suo *visto*, al comandante del distretto, che la trasmette al corpo.

121. Perdurando la malattia senza che il militare possa mai essere trasportato in uno spedale, la fede medica deve essere rinnovata di 15 in 15 giorni colle norme indicate nei numeri precedenti.

Il valore delle fedi di malattia è computato dalla data del rilascio di esse, ancorchè la licenza non sia scaduta.

122. Il militare che essendo in licenza, andandovi o tornandone, cade ammalato, si regola come è prescritto al numero 119 onde essere ricoverato in uno spedale.

123. Lo spedale che ricovera un militare in licenza deve tosto informarne il direttore degli spedali della divisione, e questi il comandante del corpo al quale il militare è ascritto.

124. I giorni che il militare in licenza passa allo spedale sono computati nella durata della licenza. Se vi rimane oltre la scadenza della licenza, uscendo dallo spedale deve far ritorno al corpo.

§ 11. — *Assegnamenti ai sott'uffiziali, caporali e soldati in licenza.*

125. Il militare che si reca in licenza ordinaria o straordinaria, ovvero ne ritorna, ha diritto, sì nell'andata e sì nel ritorno, a tante giornate d'indennità di via quante le giornate di viaggio per giungere a destinazione per la via più breve, al trasporto in terza classe sulle ferrovie e sui piroscafi.

Sui piroscafi egli riceve la razione di viveri di bordo, ma gli cessa l'indennità di via e non ha diritto al piccolo prestito di bordo.

Per tutta la durata della licenza, compresi i giorni di andata e ritorno, gli cessa qualunque altra competenza.

126. Il militare che ottiene una piccola licenza, riceve per la durata della medesima la sola paga, e nessun'altra competenza; e deve pagare del suo il trasporto sulla ferrovia e sui piroscafi.

127. Il militare cui è concessa la licenza per esercitare i diritti politici, riceve tante giornate di indennità di via quanti i giorni della licenza, compresi quelli d'andata e ritorno. Cessa però da ogni altra competenza, e deve pagare del suo il trasporto sulle ferrovie e sui piroscafi.

128. Partendo in licenza il militare riceve, se vi ha diritto, l'indennità di via sino a destinazione, e il denaro per pagarsi il trasporto sulla ferrovie per il tratto che deve percorrerne.

129. Se parte del viaggio deve esser fatta sul mare, l'indennità di via gli è pagata sino al luogo di imbarco. Quivi il militare si presenta al comando del distretto od a quell'altro uffizio militare incaricato di provvedere all'imbarco dei militari.

130. Quando poi, dopo il viaggio sul mare, il militare debba ancora percorrere un tratto per terra, egli si presenta nel luogo di sbarco al comando del distretto o ad altro uffizio militare incaricato di pagargli l'indennità di via ed il trasporto su ferrovia fino a destinazione.

131. Onde ricevere le competenze per il ritorno, il militare si presenta il giorno prima di quello della partenza al comando del distretto militare se egli si trova in licenza nel capoluogo del distretto, ovvero a non più di una giornata di marcia dal medesimo; od altrimenti al comando dei RR. carabinieri del circondario se egli si trova in un capoluogo di circondario, ovvero a non più di una giornata di marcia.

132. Quando il militare sia in licenza a più di una giornata di marcia dal capoluogo del distretto o del circondario, egli si presenta invece al comandante dei RR. carabinieri del luogo ove si trova, a quello cioè cui si presentò al suo arrivo, a mente del n° 106. Questi ne ritira il viglietto di licenza e lo spedisce al proprio comandante di circondario, chiedendo il danaro o l'ordine di pagamento occorrente.

In questo caso è necessario che il militare in licenza si presenti al comandante locale dei carabinieri sei giorni prima dello spirare della licenza, attesochè, salvo circostanze di forza maggiore, egli solo è sempre responsabile di giungere al proprio corpo il giorno in cui la licenza ha termine.

133. Il militare richiamato al corpo per ragioni di servizio prima dello spirare della licenza ottenuta, o della proroga concessagli, è considerato, quanto al diritto al trasporto sulle ferrovie e sui piroscafi ed alla indennità di via, come se tornasse al corpo allo spirare di licenza ordinaria.

134. Il militare che andando in licenza o tornandone sciupa il danaro datogli per pagarsi il trasporto sulla ferrovia, e trovasi quindi sprovvisto di mezzi per proseguire il viaggio, va arrestato dai RR. carabinieri e condotto al comando del distretto, ovvero al comando dei RR. carabinieri del circondario, per essere poi tradotto al suo corpo.

Quando possa essere accertato che il militare non abbia sciupato, ma perduto il danaro senza colpa sua, il comandante del distretto o quello dei RR. carabinieri del circondario lo provvedono dei mezzi necessari per ritornare al proprio corpo, dovendosi fare ritorno anche quando non abbia fruita la licenza, salvo si tratti di licenza per convalescenza.

Trattandosi di militari avviati in licenza di convalescenza, il comandante del distretto o il comandante dei Reali carabinieri provvede i mezzi necessari per giungere a destinazione, e ne avvisa il corpo al quale il militare appartiene.

135. Il militare che ha sciupato o perduto il danaro per il viaggio, deve rimborsarne l'intera spesa a carico della propria massa di deconto, senza pregiudizio della punizione disciplinare che il comandante del corpo stima di infliggergli.

Resta stabilito che il militare che ha sciupato il danaro avuto per il viaggio deve essere escluso dalla licenza ordinaria e dalla piccola licenza per un biennio almeno.

§ 12. — *Avvertenze speciali circa i militari che devono viaggiare per mare andando in licenza o tornandone.*

136. Nel dare le licenze i comandanti dei corpi avvertiranno che i militari, i quali devono viaggiare sul mare, giungano al sito d'imbarco, per quanto possibile, il giorno della partenza dei piroscafi ordinari, abbastanza in tempo però perchè i militari possono ottenere l'imbarco, com'è prescritto al n. 129.

137. Tornando in licenza, il militare deve trovarsi al luogo d'imbarco in modo da poter fare il tragitto e giungere al proprio corpo il giorno in cui la licenza ha termine.

138. Se il militare che va in licenza o ne ritorna è costretto di soffermarsi nel luogo d'imbarco, il comando del distretto o l'uffizio militare incaricato degli imbarchi provvede perchè sia preso *in sussistenza* da un corpo o distaccamento del luogo stesso. Ove non siavi distaccamento che possa prenderlo in sussistenza, il militare riceve l'indennità di via per ogni giorno di fermata.

139. Nel ritorno, il tempo passato in attesa d'imbarco, e quindi a bordo e nei luoghi di approdo, e le giornate di viaggio successive, non sono computate in eccedenza alla licenza.

PARTE III.

Disposizioni comuni alle licenze agli ufficiali ed alla truppa.

§ 1. — *Sospensione delle licenze.*

140. Il Ministro della Guerra può sospendere la concessione delle licenze a tutti od a parte dei corpi dell'esercito.

141. Il comandante generale di divisione e il comandante di brigata hanno facoltà di sospendere e di differire la licenza concessa ad un uffiziale quando lo ravvisino opportuno nell'interesse del servizio e della disciplina.

142. Il comandante generale di divisione ha facoltà di sospendere le licenze ordinarie agli uffiziali ed ai sott'uffiziali, caporali e soldati di tutte o di parte delle truppe dipendenti, quando l'interesse del servizio sia per consigliare tale misura, ma ne deve informare il Ministro della Guerra.

§ 2. — *Registri.*

143. I corpi e gli uffizi devono essere provvisti di un registro, conforme al modello n. 4, per tener conto delle licenze e dei periodi di licenza fruiti da ciascun uffiziale nel biennio.

I corpi e i distaccamenti hanno un registro, secondo il modello n. 5, per prender nota delle licenze che si accordano ai sott'uffiziali, caporali e soldati.

I registri delle licenze sono tenuti al corrente per cura dell'aiutante maggiore o di chi ne fa le veci.

§ 3. — *Passaggi di corpo e cambi di presidio.*

144. Quando un uffiziale cambia di corpo, il comandante del corpo cui l'uffiziale cessa di appartenere, fa conoscere a quello del corpo al quale l'uffiziale è assegnato le licenze od i periodi di licenza già fruiti nel biennio dall'uffiziale stesso.

145. Quando un militare in licenza cambia di corpo, il comandante di quello cui appartenne gliene farà dare avviso per mezzo del comando del distretto ove è in licenza.

146. Eguale avviso è dato al militare in licenza in occasione di cambio di presidio.

147. Trattandosi di sott'uffiziale, caporale, o soldato, l'autorità che riceve tale avviso è in obbligo di notare sul biglietto di licenza la fatta partecipazione, per servire di norma nel pagamento delle competenze pel ritorno.

148. Il militare che riceve tale avviso deve recarsi al nuovo corpo od al nuovo presidio al termine della licenza quando però non gli sia ordinato di raggiungerlo tosto.

149. Non ricevendo alcun avviso di cambio di corpo o di presidio, il militare deve sempre far ritorno al luogo dal quale è partito.

150. L'uffiziale trasferto di corpo, di stabilimento o d'ufficio, o che cessa dalla carica di aiutante di campo mentre trovasi in licenza, può continuare nella medesima, salvo riceva l'ordine di portarsi subito al suo posto.

151. L'uffiziale che per raggiungere la nuova sede debba percorrere una distanza maggiore di quelle che avrebbe dovuto percorrere per recarsi all'antica sede, ha diritto ad essere indennizzato della maggiore spesa incontrata, sia nel trasporto ferroviario, sia in quella sul mare.

Non gli compete però nè soprassoldo di marcia, nè indennità alcuna di via.

§ 4. — *Specialità per i distaccamenti.*

152. Il comandante di un distaccamento in altra divisione territoriale di quella ove ha sede il comandante del proprio corpo, volge sempre a questi le domande di licenza, tanto per se stesso quanto per i suoi dipendenti, salvo per le piccole licenze, alle quali provvede conforme è stabilito dai numeri 30, 95 e 96.

Il comandante del distaccamento è in dovere di trasmettere al comandante generale della divisione territoriale ov'egli si trova l'elenco, prescritto dal n. 16, degli uffiziali del distaccamento ammessi dal comandante del corpo a fruire di licenza ordinaria nel mese successivo.

Il comandante del distaccamento non può fruire di licenza concessagli dal comandante del proprio corpo senza averne prima chiesta ed ottenuta l'autorizzazione del comandante generale della divisione.

§ 5. — *Relazioni in generale dei militari in licenza col comando del distretto.*

153. I militari in licenza fanno capo al comando del distretto militare ove si trovano per qualsiasi loro occorrenza di natura militare, e ricevono dal medesimo le comunicazioni di servizio che li concernono.

Firenze, 24 dicembre 1870.

Visto d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro della Guerra
RICOTTI.

(*Seguono i modelli*)

Il Num. 28 (Serie seconda) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA.

Veduto il Messaggio in data del 23 gennaio corrente, col quale l'Ufficio di presidenza della Camera dei deputati notificò essere vacante il Collegio di Subiaco, n° 501;

Veduto l'articolo 63 della legge per le elezioni politiche, 17 dicembre 1860, n° 4513;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Collegio elettorale di Subiaco, num. 501, è convocato pel giorno 19 febbraio pross. affinchè proceda alla elezione del proprio deputato.

Occorrendo una seconda votazione, essa avrà luogo il giorno 26 dello stesso mese.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 27 gennaio 1871.

VITTORIO EMANUELE.

G. LANZA.

Il Num. 23 (Serie seconda) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Viste le deliberazioni del Consiglio provinciale di Palermo 15 settembre 1868 e della Deputazione provinciale 1° ottobre 1870, contenenti la domanda di instituire due nuove barriere di pedaggio, l'una nel tronco di strada provinciale da Passo di Rignano per Montelepre e Giardinello a Partinico e l'altra in quello da Ferrasini a Partinico;

Visto il R. decreto del 15 gennaio 1870, col quale si concedeva a detta medesima provincia la instituzione di altre barriere, per la durata di anni 20, e colla tariffa annessa al decreto stesso;

Ritenuto che trovasi giustificata la necessità della istituzione delle proposte due barriere per rimborsare la provincia delle spese sostenute, o che sta sostenendo pella costruzione delle avanti indicate strade;

Che è, per ogni riguardo, conveniente che alle due nuove barriere sieno fatte condizioni identiche a quelle già instituite lungo le altre strade della stessa provincia;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato;

Visto l'art. 38 della legge 20 marzo 1865, allegato *F*;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei lavori pubblici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

La provincia di Palermo è autorizzata ad instituire due barriere per la riscossione di pedaggio, per la durata di anni 20 a partire dal 1° febbraio 1871, colla tariffa annessa al R. decreto 15 gennaio 1870, lungo le suddette strade da passo di Rignano a Partinico e da Ferrasini a Partinico.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 8 gennaio 1871.

VITTORIO EMANUELE.

G. GADDA.

S. M. sopra proposta del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti ha con RR. decreti del 13 gennaio ultimo fatto le seguenti disposizioni nel personale giudiziario:

Montagnini conte comm. Luigi, sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione di Torino, nominato consigliere della stessa Corte di cassazione di Torino;

Lavagna cav. Giuseppe, consigliere della Corte di appello di Torino applicato alla procura generale presso la Corte di cassazione di detta città, nominato sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione di Torino.

Nel decreto ministeriale del 10 gennaio 1871 col quale vennero nominati Aru, Modula e Gagliani a notai accreditati per l'autenticazione delle firme nelle dichiarazioni permesse dalla legge 10 luglio 1861, n. 94, e che a termini dell'art. 7 della legge 11 agosto 1870, n. 5784, Allegato *D*, si possono ricevere dalle prefetture dove detti notai hanno residenza, (decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 gennaio ultimo) fu commesso un errore nel nome del notaio Gagliani che invece di Giacomo è Gioachino.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA.

Avviso.

Ad evitare gli inconvenienti ed i reclami che derivar possono dallo invio spontaneo a questo Ministero di giornali, riviste, o pubblicazioni periodiche, delle quali si domandi poscia il pagamento del prezzo di associazione, si prevengono le Direzioni od Amministrazioni dei suddetti, che il Ministero, come non s'intende obbligato a respingere i fogli od i fascicoli che gli venissero spediti senza richiesta, così non riconoscerà altri abbonamenti oltre quelli che avrà espressamente ed ufficialmente domandati.

Firenze, 23 gennaio 1871.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA.

Concorso alla cattedra d'agraria e pastorizia nella Regia Università di Pisa.

È aperto il concorso per la nomina del professore titolare della cattedra d'agraria e pastorizia nella sezione d'agronomia e veterinaria nella Regia Università di Pisa.

Il concorso avrà luogo presso la detta Università.

Gli aspiranti dovranno presentare le domande di ammissione al concorso ed i titoli al Ministero della Pubblica Istruzione entro il giorno 31 marzo p. v., dichiarando nelle domande se intendono concorrere per titoli, o per esame, o per le due forme ad un tempo.

Per il Ministro: G. CANTONI.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

(*Sezione delle privative industriali*).

Con scrittura privata autentica Cassinis, notaro in Torino, del dì 17 ottobre 1870, registrata in Torino il dì 19 stesso mese ed anno, al n. 9279, il signor cav. Leonardo Lasena, dimorante in Firenze, ha acquistato dal signor Federico Edoardo Hoffmann architetto a Berlino, concessionario della privativa industriale, del dì 9 aprile 1864, vol. 5, n. 21, per anni 6, e prorogata di altri nove anni con attestato del dì 14 marzo 1868, vol. 8, n. 120, ed estesa alla provincia di Roma con altro attestato del dì 9 gennaio 1871, vol. 10, n. 429, per un trovato che fu designato col titolo: « *Système de fourneaux sans fin ou annulaires à action continue* »: tutti i diritti, ragioni ed azioni inerenti ad esso Hoffmann per quanto riflette il libero ed assoluto esercizio della privativa nel limite di territorio che componeva l'ex-Governo pontificio, composto della città di Roma, Agro Romano, Fiumicino, Isola Farnese ed Ostia, a seconda della loro costituzione territoriale stabilita coll'editto pontificio 5 luglio 1831, cioè di poter costrurre una o più fornaci di tale sistema per la sola cottura di materiali laterizi ordinari ad uso di fabbricati.

Il relativo atto di trasferimento è stato registrato alla prefettura di Torino il dì 13 gennaio 1871.

Torino, dal R. Museo industriale italiano, addì 23 gennaio 1871.

Il Direttore: G. CODAZZA.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

(*Sezione delle privative industriali*).

Con atto privato autentico Cassinis, in data 25 ottobre 1870, registrato in Torino il dì 26 stesso mese ed anno, n. 9522, il signor ingegnere commendatore Grattoni Severino, dimorante in Torino, ha acquistato dal signor Federico Edoardo Hoffmann, architetto a Berlino, concessionario della privativa industriale del 9 aprile 1864, vol. 5, n. 21, per anni 6, prolungata per altri nove anni con attestato del dì 14 marzo 1868, vol. 8, n. 120, ed estesa alla provincia di Roma con attestato del dì 9 gennaio 1871, vol. 10, n. 429, per un trovato che ha per titolo: « *Système de fourneaux sans fin ou annulaires à action continue* »: tutti i diritti, ragioni ed azioni inerenti ad esso Hoffmann per quanto riflette il libero ed assoluto esercizio della di lui privativa industriale nel limite del territorio dei circondari di Viterbo, Frosinone e Civitavecchia e dei comuni di Albano Campagnano, Castelnuovo di Porto, Frascati, Genzano, Marino, Luoghi Baronali e Castel Gandolfo, a seconda della loro costituzione territoriale stabilita coll'editto pontificio 5 luglio 1831, per costrurre in tale territorio una o più fornaci di tale sistema per la sola cottura di materiali laterizi ad uso di fabbricati.

Il relativo atto di trasferimento è stato registrato alla prefettura di Torino il dì 13 gennaio 1871.

Torino, dal Regio Museo industriale italiano, addì 23 gennaio 1871.

Il Direttore: G. CODAZZA.

PARTE NON UFFICIALE

NOTIZIE VARIE

La Giunta comunale di Firenze, vista la decisione consiliare con la quale fu ordinato che la deliberazione della Camera dei deputati presa a riguardo di questa città nella seduta del 23 dicembre fosse fatta scolpire in pietra o in bronzo e collocata sotto le logge dell'Orgagna, risolveva d'incaricare il sindaco di comunicare la deliberazione medesima all'intendenza di finanza ed alla Commissione consultiva di belle arti per le opportune loro approvazioni.

Visto poi l'ordine del giorno approvato per acclamazione del Senato per un voto di onore e di gratitudine alla città di Firenze, deliberava di proporre al Consiglio che quest'ordine del giorno venisse, alla pari di quello emesso dalla Camera dei deputati, scolpito in pietra o in bronzo sotto la stessa loggia dell'Orgagna. (*Nazione*)

— Abbiamo già dato sopra il testo del *Corriere Mercantile* di Genova un sunto della seduta del 18 corrente per l'inaugurazione della nuova amministrazione del Registro Italiano, nonchè il discorso del presidente della Camera di commercio, commendatore Millo. Il citato giornale riferisce ora alcuni brani di quello pronunziato dal direttore del Registro, ed un sunto delle sedute ch'ebbero luogo nei due giorni successivi.

Dopo avere accennato come la cessante Amministrazione avesse, mercè l'efficace cooperazione di S. E. il Ministro d'Agricoltura e Commercio, comm. Castagnola, ottenuto che il Registro fosse elevato ad ente morale, il direttore proseguì:

« Frattanto quest'Amministrazione nella fiducia che l'invocato atto governativo sovraccennato le verrebbe concesso, dava alacremente mano a redigere tutti quei regolamenti necessari, onde all'epoca della sua ricostituzione ufficiale nulla, o almeno ben poco potesse mancare al suo regolare andamento. — Si crearono pertanto apposite Commissioni per compilare un regolamento tecnico per le costruzioni composite e/o di ferro e legno, come anche per le costruzioni totalmente in ferro ....

« Con ciò il Registro si è trovato corredato di quelle norme e regolamenti di cui sono forniti i registri delle principali marine d'Europa con i quali l'Amministrazione ha procurato di mettersi in armonia al meglio possibile per quanto il comportava la sua posizione non del tutto conforme ad essi.. ..

« Regolato il servizio, tutto ora procede regolarmente, le costruzioni sono di molto migliorate, perchè con un sufficiente personale s'impediscono molti lavori male operati che prima per avventura passavano inosservati per insufficienza di personale che non era richiesto a sorvegliare che la minor parte delle costruzioni.....

« Malgrado i pochi anni di vita che conta il Registro Italiano, quest'Amministrazione ha la soddisfazione di constatare, che le nostre classificazioni ottengono la stima di tutto il commercio nazionale ed estero, come del resto ne fanno fede le dichiarazioni di stima rilasciate ai nostri agenti all'estero dalle principali piazze marittime.

« Durante l'ultimo periodo della cessante amministrazione è stato ancora creato un numero ragguardevole d'agenzie in quei porti esteri e nazionali in cui il bisogno era maggiore; ed ora finalmente essa ha la soddisfazione di annunciarvi questo ramo di servizio quasi completato e puossi affermare ormai, che il registro italiano è conosciuto e gode buona fama in tutti i mari al pari della marina che rappresenta.

« Come a niuno di voi, o signori, è ignoto, questa nobile istituzione prima di potersi saldamente costituire ha dovuto passare per lunghe e difficili prove; il suo trionfo lo deve principalmente all'appoggio di voi, o signori, delle compagnie di mutua assicurazione ed a premio fisso, nonchè delle Camere di commercio, che volonterose accorsero all'invito di pochi, che amanti del pubblico bene dell'onore nazionale della nostra marina ebbero la felice idea della istituzione del nostro registro affinchè l'Italia, che a niuno è seconda nella costruzione dei suoi legni, nell'arditezza dei suoi figli non dovesse ad estranei ricorrere per la classificazione del suo naviglio.

« Dopo letta la sua relazione, il presidente nominò la Commissione chiesta dal signor Piaggio, composta dei signori Corrò, Cacace e Casaretto.

« Si passò poscia a trattare le pratiche all'ordine del giorno. Si approvò, con qualche variante, lo statuto costitutivo.

« Il giorno susseguente approvaronsi i regolamenti tecnici.

« Si fece dal signor Corrò una relazione della Commissione incaricata della relazione, il di cui risultato fu soddisfacente. Egli encomiò l'amministrazione pel modo con cui sono tenuti i suoi registri e discorse sui bilanci.

« Si passò indi alla nomina del Consiglio delegato.

« Il signor Alessandro Piaggio fu ad unanimità rieletto direttore del registro. I signori Croce, Bozano, Antola, Repetto, Bollo ed Accame furono nominati membri del Consiglio delegato. Il signor G. Novello segretario.

« Il signor G. Longobardi vicepresidente del Consiglio generale.

— Domenica scorsa ebbe luogo a Milano l'assemblea generale dei soci dell'associazione permanente di belle arti.

La seduta si aperse con un discorso del marchese Rocca Saporiti presidente. In seguito il segretario signor Cattadori riferì sull'operato della rappresentanza e mise in evidenza le condizioni economiche dell'istituto.

L'assemblea, passando quindi alla nomina del Consiglio direttivo, all'unanimità riconfermò l'attuale, composto dei signori Rocca Saporiti marchese Apollinare, Mylius Federico, Melzi d'Eryl duca Lodovico, Dragoni nobile Emilio, Bianchi Luigi, Induno cav. Gerolamo, Mancini nob. Carlo, Steffani Luigi, Valentini Gottardo, Pietrasanta Angelo, Argenti cav. Giosuè, Barzaghi cav. Francesco, Miglioretti cav. Pasquale, Sangiorgio cav. Abbondio; ed elesse il signor conte Leopoldo Pullè in sostituzione di un membro dimissionario.

— Ieri 31 gennaio, si eseguì a Venezia la settima estrazione di quel prestito comunale. Furono estratte le serie 4454, 3441, 7504, 13217 Il primo premio di lire 25,000 fu vinto dal n° 5 della serie 7504.

— Scrivono da Fiume, 26 gennaio, all'*Osservatore Triestino*:

L'illustrissimo nostro governatore Giuseppe conte Zichy fece ritorno da Pesth, dove, come accennammo, si era recato, per promuovere i nostri interessi, ai quali egli solertemente dà impulso con insistente perseveranza. Il sollecito ingrandimento del porto, l'ampliamento degli interrimenti per la grandiosa stazione delle due ferrate, ed altre opere di vitale utilità lo ricondurranno colà.

Il municipio, fra le altre decisioni, stabiliva il modo di procurare edifizi d'abitazioni sensibilmente mancanti, il che potrebbe invogliare i capitalisti forestieri a recarsi a Fiume, dove riscontrerebbero sicuri profitti. Per favorire le fabbriche il municipio chiede dal governo per 20 anni il condono delle imposte per le case nuove, e 12 per le ampliate.

Nelle *Tavole necrologiche* del 1870, pubblicate nell'appendice di questa Gazzetta ufficiale (2 gennaio), fu inscritto anche il nome dell'ex-deputato di Paternò, l'avv. Filadelfo Faro.

Siamo lieti di poter rettificare quella notizia — desunta da un giornale delle provincie meridionali — annunziando ora che l'on. avv. Filadelfo Faro vive in ottimo stato di salute a Catania.

DIARIO

Appena qualche vaga voce di disordini occorsi a Parigi e nessuna traccia di notizia delle trattative impegnatesi per la capitolazione: ecco tutto ciò che si trova nei giornali di Bordeaux del 28 e in quelli di Lione del 29. Tanto che non c'è modo di cavarne alcuna informazione o alcun particolare degno di nota.

Nella *Corrispondenza Havas* del 22 sono riferiti i documenti e le pubblicazioni ufficiali del governo di Parigi emanate per occasione dei torbidi scoppiati in quella città lo stesso giorno 22 e nel *Journal Officiel* del 23 si legge la descrizione dei disordini del giorno precedente.

Il primo dei documenti riferiti dall'*Havas* è un proclama del generale Clemente Thomas, comandante superiore della Guardia nazionale di Parigi, alla Guardia nazionale medesima per notificarle come durante la notte del 21 un pugno di faziosi avesse forzata la prigione di Mazas, per avvertirla che i faziosi stessi covavano il pensiero di una aperta insurrezione e per dichiarare che contava sul di lei patriottismo affine di comprimere la rivolta.

In un secondo documento che reca la firma del signor Giulio Favre è detto che l'ingresso operato violentemente da Flourens a dai suoi seguaci nella municipalità del 20° circondario ha prodotto la dispersione di un numero considerevole di razioni di pane.

Gli altri allegati concernono la chiusura dei *clubs*, la soppressione del *Combat* e del *Réveil* e l'aumento dei Consigli di guerra della prima divisione militare da due a quattro.

La esposizione degli avvenimenti del 22 e del tentativo perpetrato dal partito anarchico contro il palazzo di città è fatta dal *Journal Officiel* in termini analoghi a quelli delle corrispondenze che abbiamo ieri stralciate e riassunte dai giornali inglesi.

In seguito a tanto deplorevole incidente il governo della difesa nazionale diresse ai cittadini un proclama, il cui testo suona così:

« Un delitto odioso è stato commesso contro la patria e contro la Repubblica. Esso è l'opera d'un piccolo numero di uomini i quali servono la causa dello straniero. Mentre il nemico ci bombarda, essi fecero spargere il sangue della guardia nazionale e dell'esercito sul quale hanno tirato. Che questo sangue ricada su coloro che lo spargono per soddisfare alle loro colpevoli passioni. Il governo ha la missione di mantenere l'ordine, una delle nostre forze principali di fronte alla Prussia. La città intera reclama la repressione di questo audace tentativo e la ferma esecuzione delle leggi. Il governo non mancherà al suo dovere. »

E da parte sua il maire di Parigi, signor Ferry, diresse ai 20 maires della città la seguente lettera che menziona parecchie circostanze notevoli: « Il palazzo di città è stato attaccato da una compagnia del 101° di marcia, al momento in cui una delegazione che era stata ricevuta amichevolmente discendeva e stava per passare la porta. In quel momento, il colonnello comandante il pallazzo di città e due dei suoi ufficiali ch'erano occupati a parlare ai gruppi, del resto poco numerosi, furono assaliti da una viva fucilata.

« L'aiutante del battaglione di guardia mobile è caduto colpito da tre palle. Allora soltanto i mobili hanno risposto. La piazza si vuotò in un momento ed il fuoco cessò dalla parte dei difensori del palazzo di città, ma le case che fanno fronte dalle due parti dell'edifizio dell'assistenza pubblica erano già state occupate, ed una nuova e più viva fucilata partì dalle loro finestre, diretta sul primo piano del palazzo di città, che ne porta le traccie. È da notarsi che, fra i proiettili, si sono trovate molte palle esplosibili e piccole bombe.

« L'arrivo della guardia nazionale e della guardia repubblicana mise fine a tutto. Si arrestarono dodici guardie nazionali ed un ufficiale nascosti nelle case, un capitano del 101° di marcia che aveva comandato il fuoco coll'ex-comandante Sapia.

« Dunque pel delitto di pochi, questa estremità non sarà stata risparmiata alla nostra gloriosa ed infelice Parigi. Un'aggressione tanto codarda quanto stolta, ha macchiato una guerra tanto pura. Voi ne sarete, come me, penetrato del più profondo dolore. Il palazzo di città ed i suoi dintorni sono occupati da forze considerevoli. Non v'è nulla da temere per l'ordine. »

Lo *Staatsanzeiger*, foglio ufficiale di Berlino, del 27 gennaio, contiene per la prima volta la rubrica *Impero germanico*, e per la prima volta pubblica i decreti colla formola: « Noi, Guglielmo, per la Grazia di Dio, imperatore tedesco, re di Prussia. »

Nel giorno 29 gennaio seguì la ratificazione del trattato relativo all'annessione della Baviera alla Confederazione germanica.

Nella *Neue Freie Presse* si legge il telegramma seguente, colla data di Berlino, 29 gennaio: L'imperatore Guglielmo, venerdì scorso, a mezzogiorno, ha ricevuto a Versailles dalle mani dei presidenti Forkenbeck e Köller l'indirizzo della Camera prussiana dei deputati.

Camera dei Deputati.

Nella seduta di ieri furono in primo luogo approvate le elezioni dei signori: De Filippo Gennaro, a deputato del collegio di Manfredonia; Pericoli Pietro, di Tivoli; Castelnuovo Giacomo, di Vittorio; Varè G. B., di Palmanuova; Palladini Cesare, di Tricase; Di Geraci Pietro, di Prizzi.

Quindi venne data lettura di due proposizioni di legge: una presentata dal deputato Mariotti e da altri, per computare a favore degli impiegati civili le interruzioni di servizio per causa politica; l'altra dal deputato D'Ayala, per la valutazione dei servizi degli impiegati del cessato Ministero de' lavori pubblici in Napoli.

In fine si proseguì la discussione dello schema sulle guarentigie per l'indipendenza del Sommo Pontefice e il libero esercizio della autorità spirituale della Santa Sede, a cui presero parte il relatore Bonghi, e i deputati Cairoli e La Porta che ragionarono di ordini del giorno da essi proposti.

DISPACCI PRIVATI ELETTRICI
(AGENZIA STEFANI)

Pesth, 31.

La Delegazione austriaca discute il bilancio straordinario per l'aumento delle forze militari.

Alcuni deputati rimproverano il governo di non aver fatto qualche passo a favore della Francia; altri deputati credono che la migliore politica sia quella di Beust, cioè di riannodare amichevoli relazioni colla Germania.

Il conte di Beust dice che il governo evita tutto ciò che possa condurre ad una guerra, ma che le conseguenze degli ultimi avvenimenti sono incalcolabili. Soggiunge che non è in potere del governo di evitare eventuali conseguenze minacciose; che la sicurezza dello Stato sarà allora soltanto garantita, quando la politica d'astensione emani dalla propria volontà e non da debolezza. Se noi, dice il ministro, non poniamo ostacoli alla nuova formazione della Germania e la salutiamo; se noi cerchiamo di regolare le nostre relazioni con un altro Stato vicino, difendendo i nostri interessi, ma con uno spirito conciliativo; se noi ci mostriamo amici ad un terzo Stato col rispettare la sua indipendenza, e subendo anche la necessità di avere ferito molti rispettabili sentimenti nel proprio paese; si sappia che noi abbiamo un legittimo diritto di sperare di essere lasciati in riposo nei nostri focolari e che noi saremo sempre pronti a difenderli in ogni tempo.

Pesth, 31.

Il *Lloyd* ha da Suczawa che il principe di Rumania fa preparativi per intraprendere un viaggio.

Vienna, 31.

Si fanno preparativi per la ricongiunzione delle linee ferroviarie con Parigi e Bruxelles.

Berlino, 31.

Dicesi che il conte di Fiandra sia stato chiamato a Versailles.

Moltke sarà nominato principe di Rastadt.

Versailles, 30.

Dinanzi Parigi l'esecuzione della convenzione continua ad effettuarsi senza incidenti.

Il colonnello Bülow, il 28 corrente, ha fatto saltare il ponte di Blois, perchè il nemico s'avanzava sulla città; ieri però questi ritiravasi verso il Sud.

Il 2° corpo si è impadronito nello stesso giorno d'un trasporto di vagoni presso Nozeroy.

La 14ª divisione incontrò il giorno 29 l'armata francese nella sua ritirata all'Ovest di Pontarlier. S'impadronì dei villaggi Sombacourt e Chaffois, fece 3000 prigionieri e prese sei cannoni.

Londra, 31.

Una lettera di Gladstone dichiara che il governo francese, dopo la missione di Thiers, non ha mai domandato di essere riconosciuto.

La posta inglese partì ieri per Parigi, accompagnata da un addetto dell'ambasciata francese.

La comunicazione fra Calais e Parigi non potrà essere ripresa prima di alcuni giorni.

Il *Times* dice che, dopo la capitolazione, il numero dei partigiani della pace in Francia è accresciuto.

Londra, 31.

Oggi i plenipotenziari della Conferenza non hanno tenuto seduta.

Il *Times* ha da Versailles, 30: Il *Journal Officiel* di Parigi pubblica il testo della convenzione per la capitolazione.

La comunicazione postale con Parigi è ristabilita.

I Prussiani spediscono a Parigi una grande quantità di bestiame.

Bukarest, 31.

Nella elezione dei deputati in Bukarest il partito estremo riportò la vittoria; tutti i suoi candidati rimasero eletti.

Carlsruhe, 31.

La *Gazzetta di Carlsruhe*, rettificando la notizia data ieri, dice essere inesatto che l'armata di Bourbaki abbia passato la frontiera svizzera.

Pietroburgo, 31.

Il principe di Wittgenstein, addetto militare della Russia presso l'ambasciata di Parigi, è partito per Londra e Parigi.

Bordeaux, 31.

Si crede che il primo atto dell'assemblea di Bordeaux sarà di nominare un presidente del Consiglio, il quale formerà un governo.

Fino ad ora vi sono cinque candidati probabili, cioè Favre, Gambetta, Thiers, Picard e Grevy. La scelta cadrà probabilmente sopra uno dei primi tre.

Sembra che nel territorio occupato dal nemico le elezioni si faranno colle condizioni indicate allorquando fu proposto l'armistizio alla fine di ottobre.

Il *Monitore* dice che, malgrado l'impazienza legittima di essere esattamente informati sulla sorte fatta a Parigi dalla Convenzione conchiusa tra Favre e Bismarck, è impossibile ancora di dire qualche cosa di positivo in proposito. Noi ci troviamo a Bordeaux ancora al punto del dispaccio già pubblicato dalla Delegazione, e tutto ciò che si dice di più dettagliato su questi fatti è preso dai dispacci spediti ai giornali inglesi dal quartier generale di Versailles.

Marsiglia,	30	31
Rendita francese	53 75	53 —
Rendita italiana	56 —	55 50
Prestito nazionale	423 75	430 —
Turco	— —	— —
Romane	133 —	133 —
Spagnuolo	29 3/4	29 3/4
Austriache	766 25	— —
Lombarde	231 —	— —
Ottomane 1863	290 —	290 —
Egiziano 1863	— —	410 —

Berlino,	30	31
Austriache	205 —	203 1/2
Lombarde	100 3/4	100 1/8
Mobiliare	139 1/4	138 1/2
Rendita italiana	55 1/4	55 3/4
Tabacchi	88 3/4	88 3/4

Vienna,	30	31
Mobiliare	254 70	252 —
Lombarde	184 90	183 20
Austriache	378 —	374 —
Banca Nazionale	723 —	721 —
Napoleoni d'oro	9 90	9 90 1/2
Cambio su Londra	123 80	123 50
Rendita austriaca	68 20	67 90

Debole.

Dopo borsa: — Mobiliare 249 50; Lombarde 182 70; Austriache 372; Napoleoni d'oro 9 91.

Ribasso in causa delle grandi difficoltà dei riporti.

Londra,	30	31
Consolidato inglese	92 1/8	91 15/16
Rendita italiana	54 3/4	54 7/16
Lombarde	15 1/8	15 —
Turco	42 3/4	42 3/16
Cambio su Berlino	— —	— —
Tabacchi	89 —	89 —
Spagnuolo	— —	30 3/16

Berlino, 1°.

L'Imperatore è partito da Versailles per ritornare a Berlino.

Il Principe Reale prese il comando in capo dell'esercito.

Londra, 1°.

Tutte le potenze si posero d'accordo per aggiornare la Conferenza per 15 giorni.

Berlino, 1°.

La *Gazzetta Spener* conferma che nelle trattative preliminari tra Favre e Bismarck fu stabilito un accordo circa le basi per le prossime trattative di pace.

Versailles, 31.

Il generale Podbleski annunzia che nel Nord e nell'Ovest della Francia si va eseguendo la stipulazione dell'armistizio.

UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO

Firenze, 31 gennaio 1871, ore 1 pom.

Nella parte più bassa della Penisola e in Sicilia il barometro si è mantenuto quasi stazionario, mentre è alzato da 2 a 7 mm. in tutto il rimanente d'Italia. Il cielo è in molti luoghi nuvoloso, e piove a Rimini e ad Urbino. Nelle ore pomeridiane del giorno precedente la pioggia è caduta in molti paesi del centro e a Napoli; pioggia e neve a Moncalieri. I venti sono sempre deboli, ma hanno girato a nord-est e nord-ovest. Il mare è generalmente mosso, ed agitato a Rimini, Taranto e San Teodoro.

Continuerà il tempo variabile, e il mare risentirà l'azione dei venti delle regioni polari che è probabile aumentino di forza.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel R. Museo di Fisica e Storia naturale di Firenze
Nel giorno 31 gennaio 1871.

	ORE		
	9 antim.	3 pom.	9 pom.
Barometro a metri 72,6 sul livello del mare e ridotto a zero	mm 762,6	mm 763,6	mm 765,0
Termometro centigrado	7,0	8,0	5,5
Umidità relativa	70,0	60,0	68,0
Stato del cielo	sereno e nuvoli	nuvolo	sereno
Vento { direzione / forza	NE quasi for.	NE quasi for.	NE debole

Temperatura massima + 9,5
Temperatura minima + 5,5
Minima nella notte del 1° febbraio + 3,0

Spettacoli d'oggi.

TEATRO PRINCIPE UMBERTO, ore 8 — Rappresentazione dell'opera: *La contessa d'Amalfi* — Ballo: *Alessandro il Magnanimo*.

TEATRO NICCOLINI, 7 1/2 — La drammatica Compagnia diretta da A. Morelli rappresenta: *Serafina la devota*.

TEATRO PAGLIANO, 7 1/2 — La drammatica Compagnia di Tommaso Salvini rappresenta: *Il romanzo di un giovane povero*.

TEATRO NUOVO, ore 8 — La drammatica Compagnia diretta da E. Rossi rappresenta: *Shylock* — *In maniche di camicia*.

FEA ENRICO, *gerente*.

TIPOGRAFIA EREDI BOTTA
FIRENZE, via del Castellaccio numero 12. § TORINO, via Corte d'Appello numero 22.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO (*Firenze, 1° febbraio 1871*)

VALORI	Godimento	Valore nominale	Contanti L	Contanti D	Fine corrente L	Fine corrente D	Fine pross. L	Fine pross. D	Nominale
Rendita italiana 5 0/0	1 genn. 1871	»	57 50	57 47	57 70	57 67	—	—	—
Detta 3 0/0	1 aprile 1870	»	— —	— —	— —	— —	—	—	56
Imprestito Nazionale 5 0/0	1 ottob. 1870	»	81 20	81 10	81 80	81 60	—	—	—
Obbligaz. sui beni eccles. 5 0/0	id.	»	79 —	78 90	— —	— —	—	—	—
Az. Regia coint. Tab. (carta)	1 genn. 1871	500	676 —	675 —	680 —	678 —	—	—	—
Obb. 6 0/0 R. coint. T. 1868 s. di 27	id.	500	— —	— —	— —	— —	—	—	468
Imprestito Ferriere 5 0/0		840	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Obbligaz. del Tesoro 1849 5 0/0		840	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Azioni della Banca Naz. Toscana	1 genn. 1870	1000	1404 —	1402 —	— —	— —	—	—	—
Dette Banca Naz. Regno d'Italia	id.	1000	— —	— —	— —	— —	—	—	2430
Banca Tosc. di cred. per l'ind. ed il commercio	id.	500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Banca di Credito Italiano		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Azioni del Credito Mobil. Ital.	1 luglio 1870	500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Azioni delle SS. FF. Romane	1 ottob. 1865	500	— —	— —	— —	— —	—	—	70
Dette con prelaz. pel 5 0/0 (Antiche Centrali Toscane)		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Obbl. 3 0/0 delle SS. FF. Rom.		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Azioni delle ant. SS. FF. Livor.	1 genn. 1871	420	— —	— —	— —	— —	—	—	208
Obbl. 3 0/0 delle suddette	id.	500	— —	— —	— —	— —	—	—	169
Dette 3 0/0		420	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Dette 5 0/0 ant. SS. FF. Mar.		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Azioni SS. FF. Meridionali	id.	500	327 25	326 75	329 75	329 50	—	—	—
Buoni Meridionali 6 0/0 (carta)	id.	500	435 —	434 —	— —	— —	—	—	—
Obbl. 3 0/0 delle dette	1 ottob. 1870	500	178 50	176 50	— —	— —	—	—	—
Obbl. dem. 5 0/0 in serie compl.	id.	505	— —	— —	— —	— —	—	—	459
Dette in serie non complete		505	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Dette in serie di una e nove		505	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Obbl. SS. FF. *Vittorio Emanuele*		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Impr. comunale 5 0/0 1ª emiss.		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Detto 2ª emissione		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Nuovo impr. della città di Firenze	1 aprile 1870	250	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Impr. comunale di Napoli		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Prest. a premi città di Venezia		30	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Obb. Cred. fond. Monte de'Paschi		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
5 0/0 italiano in piccoli pezzi	1 genn. 1871	»	— —	— —	— —	— —	—	—	58 25
3 0/0 idem	1 aprile 1870	»	— —	— —	— —	— —	—	—	37
Imprestito Naz. piccoli pezzi	id.	»	— —	— —	— —	— —	—	—	83
Obbl. ecclesiast. in piccoli pezzi		»	— —	— —	— —	— —	—	—	80

CAMBI	Giorni	L	D	CAMBI	Giorni	L	D	CAMBI	Giorni	L	D
Livorno	8			Venezia eff. gar.	30			Londra	a vista		
Detto	30			Trieste	30			Detto	30		
Detto	60			Detto	90			Detto	90	26 27	26 25
Roma	30			Vienna	30			Parigi	a vista		
Bologna	30			Detto	90			Detto	30		
Ancona	30			Augusta	30			Detto	90		
Napoli	30			Detto	90			Lione	a vista		
Milano	30			Francoforte	30			Detto	90		
Genova	30			Amsterdam	90			Marsiglia	a vista		
Torino	30			Amburgo	90			Napoleoni d'oro		21 —	20 99
								Sconto Banca 5 0/0.			

Prezzi fatti: 5 p. 0/0: 57 50, 52 1/2, 55 cont. - 57 65, 67 1/2, 70 f. c. — Impr. Naz. 81 10, 15, 20 c — Obbl. eccles. 78 90 cont. — Az. Banca Tosc. 1402, 1403 c. — Az. SS. FF. Mer. 327 c.

Il Sindaco: A. MORTERA

369

DIREZIONE DEL GENIO MILITARE DI BOLOGNA

Avviso d'asta.

Si notifica al pubblico che nel giorno 15 del p. v. mese di febbraio, alle ore 2 pom., si procederà in Bologna, avanti al direttore del Genio Militare, nell'ufficio della direzione, situato a pian terreno del palazzo Spagnoli, in via San Mamolo al n. 116, all'appalto seguente:

Lavori di ordinaria manutenzione delle fortificazioni e fabbriche militari, poste nella piazza di Bologna, pel triennio 1871-72-73, ascendenti in complesso a lire centocinquantamila (L. 150,000).

L'elenco generale dei prezzi e le relative condizioni si generali che particolari sono visibili presso la suddetta Direzione dalle ore 9 alle 4 di ciascun giorno.

L'incanto avrà luogo a partiti segreti, ed il deliberamento seguirà a favore di colui che avrà maggiormente migliorato od almeno raggiunto il ribasso minimo stabilito in una scheda suggellata del Ministero e depositata sul tavolo, la quale verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Gli aspiranti all'appalto, per essere ammessi a presentare i loro partiti, dovranno fare presso la suddetta Direzione, ovvero nelle casse dei depositi e prestiti o delle Tesorerie dello Stato, un deposito di L. 15,000 in contanti od in cartelle del debito pubblico al valore di Borsa della giornata antecedente a quella in cui viene operato il deposito, ed essere muniti di un certificato d'idoneità rilasciato da persona dell'arte di data non anteriore a sei mesi.

I depositi per concorrere all'asta, che verranno fatti direttamente presso la suddetta Direzione, si riceveranno dalle ore 9 alle 11 antim. dei giorni 13, 14 e 15 febbraio suddetto; trascorso il qual termine non sarà più accettato alcun deposito.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'impresa di presentare i loro partiti a tutte le Direzioni territoriali dell'arma od agli uffici staccati da esse dipendenti; di questi ultimi partiti però non si terrà alcun conto se non giungeranno alla Direzione ufficialmente prima dell'apertura dell'incanto, e se non risulterà che gli offerenti abbiano fatto il deposito o presentata la ricevuta del medesimo, ed il certificato d'idoneità.

L'impresa è duratura per gli anni finanziari 1871-72-73.

Il tempo utile per presentare l'offerta di ribasso non inferiore al ventesimo (fatali) scade a mezzodì del giorno 2 del successivo mese di marzo.

Le spese d'asta, di bollo, di registro, di emolumento, di copie e simili, sono a carico del deliberatario.

Bologna, addì 29 gennaio 1871.

Per la Direzione
Il Segretario: G. QUAGLIA.

UFFICIO DELLA PREFETTURA DI CUNEO

AVVISO D'ASTA
pel giorno 13 febbraio 1871.

Il pubblico è avvertito che alle ore 10 di mattina del giorno 13 febbraio prossimo venturo si procederà in quest'ufficio, avanti il signor prefetto o chi per esso, col metodo dei partiti segreti portanti il ribasso di un tanto per cento, all'incanto per lo

Appalto delle opere e provviste occorrenti alla sistemazione della strada nazionale da Cuneo in Francia pel colle dell'Argentera nel tratto compreso fra l'uscita di Demonte e lo scolatore dei Bagnis, della lunghezza di metri 2,200.

L'asta verrà aperta sul prezzo di lire 49,224.

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno nel giorno e nell'ora sovraindicati presentare le loro offerte estese su carta bollata da lire una e cent. 20, debitamente sottoscritte e suggellate, accompagnandole col certificato di idoneità di data non anteriore a sei mesi, rilasciato da un ispettore o da un ingegnere capo del Genio civile in attività di servizio, e depositando contemporaneamente a guarentigia delle offerte la somma di lire 5,500 in numerario od in biglietti di Banca.

Raccolte tutte le offerte se ne farà conoscere il risultato agli astanti, e l'appalto sarà deliberato in favore di colui che avrà superato od almeno raggiunto il minimo di ribasso da quest'ufficio stabilito.

L'impresa resta vincolata al capitolato d'appalto in data 27 settembre 1870 visibile cogli altri relativi documenti nell'ufficio di prefettura.

I lavori s'intraprenderanno appena seguita la consegna prescritta dall'articolo 338 della legge 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche, e dovranno essere ultimati entro il termine di quattro mesi.

In corso d'opera saranno fatti pagamenti a conto ed in rate di lire 10,000 caduna, a misura del progresso dei lavori debitamente constatato.

Allorchè l'impresa sarà definitivamente aggiudicata, l'appaltatore dovrà nei modi e termini che gli saranno dall'ufficio di prefettura indicati passare il relativo atto di sottomissione con cauzione equivalente alla somma di lire settemila che potrà somministrare in numerario, biglietti di banca, oppure col mezzo di una rendita del Debito pubblico di annue lire seicento cinquanta.

Non stipulandosi nel termine sopra accennato l'atto di sottomissione, il deliberatario incorrerà di pien diritto nella perdita del fatto deposito, ed inoltre nel risarcimento d'ogni danno e spesa relativi.

Le spese tutte inerenti all'appalto, senza eccezione, sono a carico dell'appaltatore.

Il termine utile per presentare offerte di ribasso sul prezzo deliberato, non inferiori al ventesimo, resta fin d'ora stabilito a giorni quindici, i quali scadranno col mezzodì del ventotto del prossimo venturo febbraio.

Si dichiara infine che nell'incanto si osserveranno, oltre alle condizioni portate dai capitoli, tutte le altre relative contenute nel regolamento per la contabilità generale dello Stato, approvato con Regio decreto 4 settembre 1870, n. 5852.

Cuneo, 24 gennaio 1871.

Per detto ufficio di prefettura
Il Segretario: TOSELLI.

368

Avviso.

Il cancelliere della regia pretura del terzo mandamento di Firenze rende pubblicamente noto che con atto del dì 25 gennaio corrente la signora Flavia del fu Giovanni Roselli, vedova del signor Cosimo Montagnoni, domiciliata a Firenze, via San Niccolò, numero 141, ha accettato con benefizio d'inventario, nell'interesse proprio e di quello del suo figlio minore Ferdinando, l'eredità testata del signor Cosimo Montagnoni, morto in Firenze nel dì 4 gennaio scorso.

Dalla cancelleria della pretura del terzo mandamento suddetto.

Li 30 gennaio 1871.

Il cancelliere
358 P. Bozzolini.

Avviso.

I signori Francesco e Carlo Antonio Pons, negozianti domiciliati a Firenze, rappresentati dal sottoscritto, hanno nel dì 25 gennaio 1871 presentata istanza all'illustrissimo signor presidente del tribunale civile e correzionale di Firenze onde sia nominato un perito per stimare un palazzo posto in Firenze nel popolo d'Ognissanti, sulla via e piazza di tal nome, al vecchio numero comunale 3423, di proprietà del signor Achille Paris, e ciò per l'oggetto di ottenere mediante la vendita coatta del fondo stesso il pagamento di un loro credito ipotecario.

Firenze, li 31 gennaio 1871.

366 Dott. M. Bened. Becchernini.

È compiuta la pubblicazione dell'opera

I MOTIVI
DEL
CODICE DI PROCEDURA CIVILE
E DELLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE DI ESSO

TRATTI

1° Da lavori preparatorii de' Codici di procedura civile degli Stati Sardi del 1854 e del 1859;

2° Da quelli del Codice di procedura civile del Regno d'Italia del 1865;

3° Dalla esposizione dei motivi della *Loi sur la Procédure civile du Canton de Genève*, seguita dal nostro Codice;

4° Dal Commentario del Codice di procedura civile per gli Stati Sardi del 1854, fatto dai professori PISANELLI, SCIALOJA e MANCINI,

ED ORDINATI SOTTO CIASCUN ARTICOLO

dal cavaliere avvocato **GAETANO FOSCHINI**

giudice istruttore presso il tribunale d'Isernia.

L'autore è quello stesso che pubblicò l'altra opera dei *Motivi del Codice Civile*, di cui si è ripetuta l'edizione. Il pregio di questo novello lavoro, definito come il più sobrio e migliore commento del Codice di Procedura Civile, è stato riconosciuto e dichiarato dai più illustri giureconsulti d'Italia con lettere date a stampa.

Un volume in-8° di circa 900 pagine — *Prezzo: L.* **10.**

Contro relativo vaglia postale diretto alla Tipografia Eredi Botta (Torino, via Corte d'Appello, 22 — Firenze, via del Castellaccio, 12) si spedisce franco di porto in tutto il Regno.

Avviso. 107

Il tribunale civile e correzionale di Palermo con deliberato del 27 giugno 1870 ha ordinato che la rendita sul Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia risultante dai tre certificati portanti i numeri di posizione 16906, 4388, 4217, nella somma totale di lire 8980 annuali, attualmente intestati, cioè: certificato di lire 4400, di n. 41526, a favore dei signori Valenza Ninfa, Girolamo, Gaetana, Antonio, Pietro e Giorgio fu Giorgio, minori rappresentati dalla signora Dara Antonina madre ed amministratrice, domiciliati in Prizzi; certificato di lire 4500, col n. 16590, intestato a favore di Valenza Giorgio fu Giuseppe, domiciliato in Prizzi; e certificato di lire 80, col n. 15971, intestato a favore di Valenza Giorgio fu Giuseppe, domiciliato in Palermo, venisse trasferita ed intestata come appresso, cioè: lire 825 a favore di Valenza Guggino Giuseppe fu Giorgio; lire 1360 a favore di Valenza Ninfa e Gaetana fu Giorgio, rappresentate da Dara Antonina vedova Valenza madre ed amministratrice; e lire 6795 annue in favore di Valenza Girolamo, Antonio, Pietro e Giorgio minori del fu Giorgio, rappresentati dalla signora Dara Antonina vedova Valenza madre ed amministratrice.

Autorizza la istante signora Dara nel nome a vendere quest'ultima rendita di lire 6795, che sarà intestata ai detti minori come sopra è stato disposto.

Il capitale ricavato da tale rendita sarà reimpiegato nella compra delle quote appartenenti al sig. Giuseppe Valenza Guggino degli immobili espressati nella surriferita dimanda, con tutti gli accessori ed i dritti che vi sono inerenti, pel prezzo capitale anche enunciato nella detta dimanda nella complessiva cifra di L. 68,296 85, ed a stipulare il corrispondente contratto, salvo a supplire la somma che potesse mancare dal risultato della vendita della rendita sopra autorizzata, ed a reimpiegare in rendita sul Gran Libro, al corso di borsa, quel capitale che potesse sopravvanzare a favore dei minori.

Dispone che il compratore della rendita versi il capitale della stessa nella Cassa dei depositi e prestiti a nome di detti minori Valenza Girolamo, Antonio, Pietro e Giorgio fu Giorgio, rappresentati dalla loro madre ed amministratrice signora Dara Antonina, da pagarsi sino alla concorrenza di lire 68,296 85 al signor Giuseppe Guggino Valenza fu Giorgio, per causa di prezzo delle quote proprie che saranno ai detti minori vendute, all'esibizione che sarà fatta alla detta Cassa dei depositi e prestiti del relativo atto di comprovendita, reimpiegando il sopravanzo in rendita sul Gran Libro, se vi sarà sopravanzo

Avviso. 108

Il tribunale civile e correzionale di Palermo, con deliberato del 25 luglio 1870 ha ordinato che la rendita di L. 800 sul Gran Libro del debito pubblico d'Italia, intestata al signor Antonino Mavaro fu Luigi, portante i numeri 32370, 34546, 38616, fosse intestata ai figli minori Luigi e Calcedonio Mavaro fu Antonino, e per essi alla signora Anna Nicolosi fu Nicolò, vedova del detto Mavaro, come madre e legittima amministratrice dei detti minori, per reimpiegarla alla reluizione di un canone gravante sopra le [illegible] e dei detti minori.

Avviso.

Il sottoscritto delegato alla vendita per asta pubblica dell'infrascritto stabile appartenente al vacante benefizio di Santa Margherita a Vicarello (Grosseto), rende noto che il medesimo, consistente in un fabbricato denominato l'Oliviera del Malintacchi, posto in Campagnatico, e descritto nell'avviso d'asta inserito nei numeri 355 e 356 della *Gazzetta Ufficiale del Regno*, fu nel giorno dell'incanto 20 gennaio corrente deliberato all'illustrissimo signor Angiolo Rossi per il prezzo di lire 2647.

Rende noto inoltre al pubblico che il termine per l'aumento del sesto scade il dì 4 febbraio 1871, a ore 12 meridiane, e che tale aumento potrà farsi da chiunque abbia adempiuto alle condizioni prescritte dall'art. 672 del Codice di procedura civile.

Campagnatico, 27 gennaio 1871.

L'ufficiale incaricato
373 Not. G Fantozzi.

Avviso.

Al seguito dell'ordinanza del giudice delegato al fallimento di Giuseppe Funaro del dì 25 gennaio corrente, registrata con marca annullata, sono invitati tutti i creditori del suddetto fallimento a comparire entro venti giorni, più l'aumento voluto dall'articolo 601 del Codice di commercio dalla inserzione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, davanti il sindaco di detto fallimento signor Giuseppe Redi, per rimettere al medesimo i loro titoli di credito, oltre ad una nota indicante la somma di cui si propongono creditori, se non preferiscano di farne il deposito nella cancelleria di questo tribunale, onde procedere alla verificazione dei titoli stessi già fissata per la mattina del dì sei marzo prossimo, a ore 10, avanti il giudice delegato e sindaco predetto.

Dalla cancelleria del tribunale civile e correzionale di Firenze, ff. di tribunale di commercio.

Li 25 gennaio 1871.

379 G. Mazzi.

Editto.

Si rende noto che nel 5 corrente mancò ai vivi in questa città, senza lasciare disposizione di ultima volontà, Pietro Francesco Arlés fu Michele Agostino, nativo di Lione.

Si diffidano perciò gli eredi e tutti i creditori sudditi del Regno d'Italia che credono promuovere pretese contro l'eredità dello stesso ad insinuare i loro crediti entro giorni sessanta, coll'avvertenza che in caso contrario l'eredità sarà rilasciata all'autorità estera od alla persona da essa debitamente legittimata per ricevérla in consegna.

Lo che si pubblichi per tre volte nel giornale di Udine, nella gazzetta del Regno, e nei luoghi di metodo.

Il dirigente
Leonardi.

Dalla R. pretura urbana.

Udine, 25 gennaio 1871.

340 Baletti, uff

Avviso.

Il pretore del mandamento primo di Firenze con decreto del 27 stante ha dichiarata giacente la eredità relitta da Giuseppe Basetti e nominato in curatore della medesima l'illustrissimo signor consigliere Francesco Pacini.

Li 28 gennaio 1871.

Il cancelliere
365 C Alessandri.

INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

AVVISO D'ASTA *per la vendita dei beni pervenuti al Demanio per effetto delle leggi 7 luglio* 1866, *n.* 3036, *e* 15 *agosto* 1867, *n.* 3848.

Si fa noto al pubblico che alle ore 10 antimeridiane del giorno 17 febbraio 1871, e nell'ufficio dell'Intendenza di finanza posta nella piazza di San Martino, alla presenza d'uno dei membri della Commissione provinciale di sorveglianza, e coll'intervento di un rappresentante dell'Amministrazione finanziaria, si procederà ai pubblici incanti per l'aggiudicazione a favore dell'ultimo migliore offerente dei beni infrascritti. Per le condizioni principali vedansi i capitolati a stampa esistenti presso tutti gli uffici demaniali del Regno.

Numero delle tabelle	Numero dei lotti	COMUNE in cui sono situati i beni	PROVENIENZA	DESC IZIONE DEI BENI — Denominazione e natura	SUPERFICIE in misura legale E. A. C.	SUPERFICIE in antica misura locale Braccia q.	VALORE estimativo	Deposito per cauzione delle offerte	Minimum delle offerte in aumento al prezzo d'incanto	Prezzo presuntivo delle scorte vive e morte ed altri mobili
68	102	Brozzi e Sesto	Capitolo di San Lorenzo	Podere detto Quaracchi con casa colonica e da pigionali	6 12 39	179798	18779 21	1877 92	100	1250 »
205	264	Dicomano e Pelago	Seminario vescovile di Fiesole	Podere detto Moscia, posto presso il convento di San Detole	9 53 98	279760	20963 30	2096 33	100	1031 56
226	301	Casellina e Torri	Capitolo del Duomo	Podere detto il Chiuso, con casa colonica e annessi	6 68 98	191402	26500 »	2650 »	100	1060 »
»	302	idem	idem	Podere detto Sollicciano o Poderaccio, con casa colonica e annessi	6 79 37	199452	26000 »	2600 »	100	1050 »

Dall'Intendenza di finanza, Firenze, li 17 gennaio 1871.

Il Primo Segretario: G. POGGI. 367

Eredità beneficiata.

Nel dì 28 cadente il signor avvocato Bartolommeo Trinci di Pistoia dichiarò avanti al sottoscritto cancelliere di accettare con benefizio d'inventario l'eredità testata relitta dal fu signor canonico avvocato Francesco Trinci di detta città, morto li 26 andante

Dalla cancelleria del primo mandamento di Pistoia.

Li 29 gennaio 1871.

363 Dott. Teofilo Brandaglia.

Avviso

prescritto dagli articoli 141 e 368 del Codice di procedura civile.

Il signor Cesare Andreini, come camarlingo del comune di Porta al Borgo presso Pistoia, domiciliato nel popolo di Gora, ed elettivamente in Pistoia presso il suo mandatario e procuratore *ad lites* dott. Giuseppe Grossi, in coerenza di quanto dedusse e richiese col suo atto di citazione del 5 ottobre 1870, insinuato anche nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 detto, n. 284, ha ottenuto dal tribunale civile di Pistoia, con sentenza del 5 dicembre 1870, registrata a Pistoia in detto giorno, vol. 11 Atti giud., foglio 173, n. 620, con lire 5 50, per Landi ricevitore, provvisoriamente eseguibile nonostante opposizione o appello e senza cauzione, la condanna del signor Michele del fu Chiarito Scappucci, oriundo di Pistoia, ma di non conosciuto domicilio, residenza o dimora attuale, insieme con Temistocle Ricci nei nomi Lenzi, dottor Luigi Scappucci ed Ersilia Lenzi negli Scarfantoni, qualificati e domiciliati come in detta sentenza, al pagamento di lire duecento ventitre e centesimi novantuno per imposte, più penali e spese, con quant'altro, ecc., a forma della sentenza medesima.

Pistoia, li 30 gennaio 1871.

L'usciere
362 Andrea Carboni.

Estratto di sentenza in materia di fallimento.

Il tribunale civile di Ariano di Puglia, facente funzioni di tribunale di commercio, con sentenza del ventisette andante mese (registrata con marca da lire una debitamente annullata), sulla istanza di Domenico Gaspa, Antonio Laragione e Floriano Clericuzio di Ariano, rappresentati dal procuratore signor Francesco Maria Montieri, ha determinato nel giorno 5 aprile 1870 l'epoca in cui ebbe luogo la cessazione dei pagamenti per parte della ditta commerciale d'Alessandro di questa città, di cui fu dichiarato il fallimento con sentenza di questo stesso tribunale del 13 novembre scorso anno.

Il presente estratto si inserisce nel presente giornale ufficiale del Regno, giusta il disposto dell'articolo 550 del Codice di commercio.

Ariano di Puglia, dalla cancelleria del tribunale suenunciato oggi li 28 gennaio 1871.

Il vicecancelliere
380 A. Zagnoli.

Avviso.

Il cancelliere della R. pretura del terzo mandamento di Firenze rende pubblicamente noto che con atto del dì 20 gennaio 1871 il signor dott. Giacomo Pimpinelli, legale domiciliato a Firenze, qual procuratore speciale dei signori sacerdote Luigi e Teresa del fu Pietro Leopoldo Ricasoli, cav. Alberto e Livia del fu signor Giovanni Ricasoli e cav. Ugo, Ida, Fanny, Mery e Giulia del fu Stanislao Ricasoli, in ordine ai mandati di procura del dì 20 dicembre 1870, recognito Luppi, 22 detto, recognito Bandera, e 31 dicembre detto, recognito Falleri, ha accettato con benefizio d'inventario, nell'interesse dei suddetti Ricasoli, l'eredità intestata lasciata loro dal signor canonico Alessandro del fu Pietro Leopoldo Ricasoli, morto in via Maggio di questa città nel dì 11 dicembre scorso.

Dalla cancelleria della pretura suddetta.

Li 30 gennaio 1871.

Il cancelliere
359 P. Bozzolini.

Avviso.

Il cancelliere della R. pretura del terzo mandamento di Firenze rende pubblicamente noto che con atto emesso nel 24 gennaio corrente i signori Quinto del fu Francesco Casaglia, domiciliato a Firenze, in proprio e come mandatario speciale del signor Ferdinando Casaglia, domiciliato come sopra, e di Cesira Casaglia nei Bocci, domiciliata a Colle, in ordine all'atto di procura del 22 gennaio detto, recognito Leoncini, e Annunziata del fu Desiderio Malvisi vedova di Francesco Casaglia, domiciliata a Firenze, in proprio e come madre e legittima amministratrice dei propri figli minori Orazio e Liduvina, hanno renunziato alla eredità intestata del signor Ulisse del fu Francesco Casaglia, già ufficiale nel R. esercito italiano, morto in Firenze, in via dell'Orto, nel dì 22 ottobre 1870.

Dalla cancelleria della pretura suddetta.

Li 26 gennaio 1871.

Il cancelliere
357 P Bozzolini.

Editto.

Al seguito dell'ordinanza del giudice delegato alla procedura del fallimento della ditta Fratelli Paolini del dì 30 gennaio stante, registrata con marca annullata, sono invitati i creditori verificati e giurati del predetto fallimento ad intervenire all'adunanza che sarà tenuta la mattina del dì 24 marzo prossimo, a ore 10, avanti il giudice delegato ridetto per deliberare sul concordato che saranno per proporre i falliti, o su quant'altro ai termini di legge.

Dalla cancelleria del tribunale civile e correzionale di Firenze, ff. di tribunale di commercio.

Li 31 gennaio 1871.

376 G. Mazzi.

N° 16

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DIREZIONE GENERALE DELLE ACQUE E STRADE

Avviso d'asta.

Alle ore 12 meridiane di venerdì 24 febbraio p. v., in una delle sale del Ministero dei lavori pubblici in Firenze, dinanzi il direttore generale delle acque e strade e presso la Regia prefettura di Cagliari, avanti il prefetto, si addiverrà simultaneamente, col metodo dei partiti segreti, recanti il ribasso di un tanto per cento, allo incanto pello

Appalto delle opere e provviste occorrenti alla costruzione del tronco della strada nazionale orientale da Cagliari a Terranova, compreso fra San Giorgio e l'Orile di Gio. Cannas, in provincia di Cagliari, della lunghezza di metri 11,034 30, per la presunta somma, soggetta a ribasso d'asta, di L. 461,201 18.

Cioè: Opere a corpo . . . . L. 148,448 62
Opere a misura. . . . » 312,752 56

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno presentare in uno dei suddesignati uffici, le loro offerte estese su carta bollata (da lire una), debitamente sottoscritte e suggellate, ove nei surriferiti giorno ed ora saranno ricevute le schede degli accorrenti. Quindi da questo Dicastero, tosto conosciuto il risultato dell'altro incanto, sarà deliberata l'impresa a quell'offerente che dalle due aste risulterà il migliore oblatore, e ciò a pluralità di offerte che abbiano superato o raggiunto il limite minimo di ribasso stabilito dalla scheda ministeriale. — Il conseguente verbale di deliberamento verrà esteso in quell'ufficio dove sarà stato presentato il più favorevole partito.

L'impresa resta vincolata all'osservanza dei capitoli d'appalto in data 22 settembre 1870, visibile assieme alle altre carte del progetto nei suddetti uffizi di Firenze e Cagliari.

I lavori dovranno intraprendersi a seguito dell'approvazione superiore del contratto, e tosto dopo esteso il verbale di consegna, per dare ogni cosa compiuta entro anni due successivi.

I pagamenti saranno fatti a rate di lire 20,000 in proporzione dell'avanzamento dei lavori, e sotto la ritenuta del ventesimo a guarentigia, da corrispondersi coll'ultima rata a seguito del finale collaudo, al quale si procederà nove mesi dopo la regolare ultimazione di tutte le opere.

Gli aspiranti, per essere ammessi all'asta, dovranno nell'atto della medesima:

1° Presentare un certificato d'idoneità all'esecuzione di grandi lavori nel genere di quelli formanti l'oggetto del presente appalto, rilasciato in data non anteriore di sei mesi da un ingegnere, debitamente vidimato e legalizzato;

2° Esibire la ricevuta di una delle casse di tesoreria provinciale, dalla quale risulti del fatto deposito interinale di lire 1500 di rendita in cartelle al portatore del Debito pubblico dello Stato.

Per guarentigia dell'adempimento delle assuntesi obbligazioni dovrà l'appaltatore, nel preciso e perentorio termine che gli verrà fissato dall'Amministrazione, depositare in una delle casse governative, a ciò autorizzate, lire 4000 di rendita in cartelle al portatore del Debito pubblico dello Stato, e stipulare, a tenore dell'articolo 10*bis* del capitolato, il relativo contratto presso l'ufficio dove seguirà l'atto di definitiva delibera.

Non stipulando fra il termine che gli sarà fissato dall'Amministrazione l'atto di sottomissione con guarentigia, il deliberatario incorrerà di pien diritto nella perdita del fatto deposito interinale ed inoltre nel risarcimento di ogni danno, interesse e spesa.

Le spese tutte inerenti all'appalto, non che quelle di registro, sono a carico dell'appaltatore.

Il termine utile per presentare in uno dei suddesignati uffici offerte di ribasso sul prezzo deliberato, che non potranno essere inferiori al ventesimo, resta sin d'ora stabilito a giorni quindici successivi alla data dell'avviso di seguito deliberamento, il quale sarà pubblicato a cura di questo Dicastero in Firenze e Cagliari.

Firenze, 31 gennaio 1871.

Per detto Ministero
360 A. VERARDI, Caposezione.

(1ª *pubblicazione*).

BANCA NAZIONALE NEL REGNO D'ITALIA
DIREZIONE GENERALE

Avviso.

Il Consiglio Superiore della Banca ha deliberato di convocare per il giorno 28 del prossimo venturo febbraio l'assemblea generale degli azionisti, che, a termini dell'art 3 del regio decreto 20 gennaio 1867, n. 3532, deve in quel mese radunarsi in Firenze.

Detta assemblea si riunirà alle ore 12 meridiane nel palazzo della Banca, in via dell'Orivolo.

Come è prescritto dall'art. 52 degli statuti di questa Banca, e dal citato articolo 3 del regio decreto 20 gennaio 1867, tale assemblea verrà divisa in due sedute.

Nella prima, sotto la presidenza del Consiglio Superiore, verrà presentato il resoconto delle operazioni durante l'annata 1870.

Nella seconda, sotto la presidenza del Consiglio di Reggenza della sede di Firenze, si procederà al rinnovamento parziale di esso Consiglio.

Agli azionisti, che hanno diritto d'intervenire a tale assemblea, viene diretta una lettera circolare d'invito.

Firenze, 30 gennaio 1871. 361

BANCA AGRICOLA ROMANA
SOCIETÀ ANONIMA
Costituita in base alla legge 21 giugno 1869 sul credito agrario

La sottoscrizione delle azioni di questa Banca avendo raggiunto la proporzione stabilita dall'art. 135 del Codice di commercio del Regno d'Italia, i promotori, in obbedienza alle disposizioni del Codice medesimo, e specialmente del successivo articolo 136, convocano gli azionisti in assemblea generale col seguente

Ordine del giorno:

1° Discussione ed approvazione dello statuto proposto dai promotori.
2° Accertamento del capitale sottoscritto e del fondo in cassa.
3° Nomina degli amministratori.
4° Provvedimenti diversi.

L'adunanza ha luogo in Roma all'ora 1 pom. del giorno 26 febbraio 1871, nel locale della Banca Popolare Operaia, strada Tipografia, n. 75.

Si nota che a tenore dell'art. 13 dello statuto sociale gli azionisti per intervenire all'assemblea debbono riportare il deposito di azioni, fatto almeno 24 ore prima del giorno fissato per l'adunanza, nella cassa posta nella Banca suddetta.

Abbondantemente si ripete che qualunque azionista od interessato desideri avere visione degli statuti od ottenere schiarimenti e dichiarazioni qualunque, può da oggi al giorno precedente all'adunanza rivolgersi o di persona o per lettera all'ufficio del Comitato, ove gli saranno date tutte le necessarie informazioni. (L'ufficio del Comitato è in Roma, piazza Capretlari, palazzo Lante, piano secondo).

Roma, 31 gennaio 1871.

Pel Comitato Promotore
I Delegati { Avv. Q. QUIRINI. / Avv. ALESSANDRO PANDOLFI.
371 Antonio De Rosa, *ff. di Segretario.*

COMPAGNIA GENERALE
DEI CANALI D'IRRIGAZIONE ITALIANI
(Canale Cavour)

Si avvisa il pubblico che all'asta tenutasi ieri, come da precedente avviso, per lo appalto in due lotti della costruzione del primo tronco del nuovo diramatore del canale Cavour fra i torrenti Agogna e Terdoppio, il primo lotto è stato deliberato col ribasso di L. 14 25 p. 100, ed il secondo col ribasso di L. 12 45 p. 100.

Il termine utile per gli ulteriori ribassi non inferiori al ventesimo scade col mezzodì del giorno 6 del febbraio prossimo.

Torino, 31 gennaio 1871.

Il Presidente
381 *del Consiglio d'amministrazione.*

FIRENZE — Tip. Eredi Botta, via del Castellaccio.